GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — LUNEDI' 10 LUGLIO — NUM. 160

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

Votazione del 9 luglio 1882.

Roma (*I Collegio*) — Inscritti 2681, votanti 644. Pericoli Pietro voti 404; Bertani Agostino 201; nulli o dispersi 39. Vi sarà ballottaggio.

LEGGI E DECRETI

***Il N. 833** (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nell'arsenale di Spezia saranno fatte le seguenti nuove costruzioni:

1. Un nuovo magazzino da carbone della capacità di 10,000 tonnellate per fornirne le navi ancorate nel golfo;
2. Uno scalo d'alaggio a rotaie;
3. Le officine e le tettoie per corazzatura, per calderai e pel deposito di palischermi;
4. Una condotta d'acqua per assicurare la regolare alimentazione delle varie macchine e delle fontane per uso del personale nell'interno dell'arsenale;
5. Un bacino da raddobbo capace di ricevere le più grandi navi da guerra.

Art. 2. Sarà provveduto nell'arsenale di Venezia ai seguenti nuovi lavori:

1. Una gru idraulica di 160 tonnellate;
2. La sistemazione delle banchine e dei muri di sponda nelle darsene ed un ponte di comunicazione;
3. L'ampliamento ed il restauro radicale di alcuni edifizi destinati ad uso di officine e magazzini;
4. Una ferrovia di comunicazione tra le varie parti dell'arsenale.

Art. 3. Per il primo impianto del nuovo arsenale di Taranto verranno eseguite le seguenti opere:

1. Il canale di comunicazione fra la rada ed il mar piccolo a levante della città;
2. Un bacino da raddobbo capace di ricevere le più grandi navi da guerra;
3. Uno scalo di costruzione;
4. Le officine occorrenti pel bacino e lo scalo; un magazzino pel deposito di carbone, un magazzino per i viveri e due grandi cisterne d'acqua;
5. Una gru idraulica di 160 tonnellate.

Le dette opere saranno coordinate al piano generale dell'arsenale approvato dalla deliberazione 10 maggio 1869 del Consiglio superiore di marina con intervento di membri del Comitato del Genio militare.

Art. 4. Per l'esecuzione delle opere indicate negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di *sedici milioni* di lire, la quale sarà ripartita in otto esercizi e tre capitoli dei bilanci della marina, come nel seguente quadro:

ANNO	CAPITOLI DEL BILANCIO			TOTALE per esercizio
	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto	Costruzione di un bacino da raddobbo, di un magazzino da carbone, di uno scalo d'alaggio, di officine, tettoie e condotti d'acqua nell'arsenale di Spezia	Costruzione di una gru idraulica, sistemazione di banchine e muri di sponda, ferrovie interne, ampliamento e ristauro di edifizi per magazzini e officine nell'arsenale di Venezia	
1882	500,000	200,000	100,000	800,000
1883	1,600,000	700,000	200,000	2,500,000
1884	2,300,000	200,000	300,000	2,800,000
1885	2,200,000	1,100,000	300,000	3,600,000
1886	1,200,000	1,300,000	»	2,500,000
1887	1,000,000	1,300,000	»	2,300,000
1888	300,000	800,000	»	1,100,000
1889	200,000	200,000	»	400,000
Totale per ciascun arsenale	9,300,000	5,800,000	900,000	16,000,000

Art. 5. Ogni anno il Ministro della Marina presenterà al Parlamento una relazione particolareggiata dei lavori e delle spese fatte per l'esecuzione della presente legge nell'esercizio dell'anno precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1882.

UMBERTO.

F. ACTON.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **818** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È data forza di legge al Regio decreto in data del 21 agosto 1881, n. 384 (Serie 3ª), col quale il termine stabilito nell'art. 1 della legge 7 settembre 1879, n. 5069 (Serie 2ª), fu prorogato a tutto il mese di settembre dell'anno 1882.

Art. 2. Qualora entro il termine prefisso dal decreto surriferito il Regio commissario per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma non abbia potuto condurre a fine tutte le operazioni prescritte dall'art. 9 della legge 19 giugno 1873, n. 1412 (Serie 2ª), o salvo che venga diversamente provveduto con altra legge, il Governo del Re potrà ulteriormente prorogare il termine medesimo di quanto giudicherà strettamente necessario al compimento delle operazioni anzidette.

Art. 3. L'art. 4, n. 6, della legge 22 aprile 1869, n. 5026, è applicabile ai contratti per la vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico di Roma pei quali è avvenuta o avverrà una deserzione d'asta, derogandosi, in questa parte, alle disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, estesa alla provincia di Roma, coll'articolo 1 della citata legge 19 giugno 1873.

Art. 4. I religiosi e le religiose delle Corporazioni soppresse cui per gli articoli 12 e 13 della legge 19 giugno 1873 spetterebbe una pensione vitalizia e che ancora non la richiesero, perderanno il diritto ad averla qualora non ne facciano pervenire domanda al Regio commissario entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 5. Agli effetti della legge sulle pensioni degli impiegati civili, il servizio prestato nella soppressa Giunta liquidatrice e nel Regio Commissariato dell'Asse ecclesiastico di Roma, non che nelle Amministrazioni della disciolta Cassa ecclesiastica, del Fondo per il culto e degli Economati generali, potrà cumularsi con quello già prestato e che si prestasse in avvenire nelle Amministrazioni dello Stato.

Il carico della pensione o della indennità sarà ripartito tra le diverse Amministrazioni in cui l'impiegato avrà prestato il servizio, in proporzione della somma totale degli stipendi che le Amministrazioni medesime avranno rispettivamente corrisposti all'impiegato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1882.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il N.* 857** (*Serie 3ª*) ***della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È stabilita, sulla costa occidentale del Mar Rosso, una colonia italiana nel territorio di Assab, sottoposto alla sovranità dell'Italia.

Il territorio anzidetto si compone:

1. Di una zona della larghezza di sei miglia, da Ras Dermah a Ras Lumah;
2. Di una zona della larghezza di due miglia, da Ras Lumah a Sceik Duran;
3. Di una zona della larghezza di quattro miglia, da Sceik Duran a Ras Synthiar;
4. Dell'isola Sannabor, rimpetto a Ras Lumah;
5. Delle isole adiacenti alla costa e comprese tra i paralleli di Ras Lumah e Ras Synthiar.

Art. 2. È data facoltà al Governo di provvedere con decreti Reali o Ministeriali, secondo l'importanza delle materie, all'ordinamento legislativo, amministrativo, giudiziario ed economico della colonia, con quelle norme che saranno convenienti alle condizioni locali, e con potestà di variarle nella stessa forma secondo i risultati della esperienza.

La colonia sarà sotto la diretta dipendenza del Ministero degli Affari Esteri, cui spetterà emanare gli occorrenti provvedimenti, previo accordo coi Ministeri competenti nelle rispettive materie.

Tra le facoltà accordate al Governo con la presente legge si comprendono le seguenti:

Regolare le attribuzioni del commissario civile ivi istituito, nonchè dei funzionari a cui potrà essere commessa, sotto la dipendenza gerarchica del commissario, la pubblica amministrazione in Assab, prescrivendo le norme cui dovranno uniformarsi;

Concedere nel territorio di Assab l'esenzione dal pagamento di qualunque specie di imposte, dirette o indirette, per un trentennio;

Stabilire in Assab un porto franco, con piena esenzione da ogni tassa doganale d'importazione, di esportazione o di transito, come pure dai diritti marittimi;

Accordare a Società od a privati, italiani, indigeni o stranieri, concessioni di terreni demaniali, o di qualsivoglia altra natura, nel possedimento di Assab, e determinarne, con norme generali, le condizioni;

Provvedere alle opere di pubblica utilità in corso di esecuzione, ed alle altre urgenti, nel territorio medesimo;

Stipulare coi sovrani e capi delle prossime regioni convenzioni di amicizia e di commercio, e stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia italiana.

Sarà presentata al Parlamento nella Sessione del 1884 una relazione per esporre i provvedimenti emanati, il primo ordinamento della colonia, lo stato dei vari servizi ed i rapporti della medesima con le vicine popolazioni. Una simile relazione sarà in

seguito presentata periodicamente al Parlamento in fine di ogni biennio.

Art. 3. I Codici e le leggi italiane avranno nel territorio di Assab la loro applicazione agl'italiani del Regno, quanto ai rapporti di cittadinanza, di famiglia e di stato civile, alle successioni, e generalmente in tutto quello a cui non sia derogato dalle speciali norme legislative ed amministrative emanate per la colonia di Assab, come altresì per regolare le loro relazioni giuridiche e contrattazioni con gli indigeni o con individui di straniere nazionalità, nonchè quelle tra stranieri, ovvero tra indigeni e stranieri.

Rispetto agl'individui della popolazione indigena, saranno rispettate le loro credenze e pratiche religiose. Saranno regolati con la legislazione consuetudinaria finora per essi vigente il loro statuto personale, i rapporti di famiglia, i matrimoni, le successioni e tutte le relazioni di diritto privato, in quanto però quella legislazione non si opponga alla morale universale ed all'ordine pubblico, nè ad essa sia derogato da espresse disposizioni.

La giurisdizione sarà esercitata verso gl'indigeni in queste materie, e nei giudizi che avranno luogo tra essi senza partecipazione od interesse di altre persone italiane o straniere, da un magistrato dottore nella legge mussulmana (cadì); questi però sarà nominato dal Regio commissario, ed amministrerà la giustizia in nome del Re d'Italia.

Art. 4. È approvata la convenzione stipulata nel 10 marzo 1882 tra il Governo e la Società R. Rubattino e C. per la cessione di tutti i diritti e delle proprietà della Società anzidetta al Governo, e per regolare reciprocamente i rapporti pecuniari dipendenti dall'acquisto e dalla creazione dello stabilimento commerciale di Assab.

Per il pagamento, ivi pattuito, a favore della Società R. Rubattino e C., di tre annue rate eguali di lire 138,666 66 ciascuna, saranno stanziate le occorrenti somme nella parte straordinaria dei bilanci del Ministero del Tesoro per gli anni 1882, 1883, 1884, in apposito capitolo, sotto la denominazione di: *Spese di acquisto in Assab*.

Sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero degli Affari Esteri, nella parte straordinaria, per l'esercizio 1882, la somma di lire 60,000, per le spese del primo ordinamento della colonia, per la continuazione delle opere di pubblica utilità in corso di esecuzione, nonchè per esplorazioni verso l'interno, con riserva di provvedere negli esercizi ulteriori alle spese ordinarie e straordinarie occorrenti per il possedimento di Assab, mediante regolari stanziamenti nei bilanci dei Ministeri degli Affari Esteri e dei Lavori Pubblici.

Con altra legge speciale sarà provveduto alla costruzione di un porto in Assab e di altre opere ivi occorrenti.

Le spese per il personale del Commissariato (assegni, diarie, regalie, ecc.), per ispezioni ad Assab, e per missioni relative alla colonia di Assab, continueranno ad erogarsi sul capitolo 9 (viaggi e missioni) del bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1882.

UMBERTO.

MANCINI.
A. MAGLIANI.
BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

(ANNESSO).

CONVENZIONE *tra il R. Governo e la Società R. Rubattino e C. circa il possedimento di Assab.*

Tra le Loro Eccellenze i signori Ministri degli Affari Esteri, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, nell'interesse del Regio Governo,

E il signor cav. Rodolfo Hofer, qual rappresentante legalmente la Società R. Rubattino e C.,

Premesso che la Società R. Rubattino e C., con l'opera di speciali suoi mandatari, e con l'autorizzazione del Regio Governo, acquistava fin dall'anno 1869, ed indi ampliava con acquisti successivi, stipulati con capi indigeni aventi la pienezza della politica indipendenza, ogni ragione di privata proprietà e di assoluta sovranità sopra i territori attorno alla baia di Assab, nella costa sud-occidentale del Mar Rosso, e fin d'allora dichiarava, consenziente il Regio Governo, che la sovranità su quei territori stessi si intendeva, con la presa di possesso da parte della Società, acquisita a favore dello Stato italiano;

Premesso, altresì, che il Regio Governo fin da principio affermava nei rapporti diplomatici, l'acquisita sovranità, e ne assumeva del pari l'effettivo esercizio, sia con la protezione del territorio e dello stabilimento di Assab, affidata a navi della Reale marina, sia con la nomina di un Regio commissario civile;

Essendo stata ora riconosciuta la mutua convenienza di procedere ad un regolare e definitivo accertamento dei rapporti che la creazione dello stabilimento commerciale italiano in Assab, per opera della Società, ha creato tra la Società stessa ed il Governo,

Sono stati concordati e stipulati, salva l'approvazione del Parlamento, i patti specificati negli articoli seguenti:

Art. 1. Il signor cav. Rodolfo Hofer, nella qualità sua di rappresentante la Società R. Rubattino e C., mentre formalmente riconosce e conferma che, per le speciali modalità e per i precisi intenti dell'acquisto, da questa operato, dei territori che stanno attorno alla baia di Assab, la sovranità sopra quei territori stessi passò di pien diritto, e secondo la giurisprudenza internazionale, allo Stato italiano, così dichiara, del pari, che la Società è ora venuta nel proposito di fare effettiva cessione, come cede, aliena e trasferisce, mediante la presente convenzione al Demanio italiano, salva la restrizione di cui è cenno al successivo articolo 2, la proprietà privata degli anzidetti territori ed in genere tutte le ragioni ad essa spettanti in virtù dei seguenti contratti, cioè:

1. Contratto 15 novembre 1869 con Hassan-ben-Ahmad ed Ibrahim-ben-Ahmad;

2. Contratto 11 marzo 1870 con Abdallah Sciahim, Hassan-ben-Ahmad ed Ibrahim-ben-Ahmad;

3. Contratto 30 novembre 1879 con Berehan, sultano di Raheita;

4. Contratto 15 marzo 1880 con Berehan, sultano di Raheita;

5. Contratto 15 maggio 1880 con Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim-ben-Ahmad e Raghè-ben-Ahmad.

L'originale dei contratti qui sopra enumerati trovasi depositato presso il Regio Commissariato civile in Assab. Una copia autentica ne sarà alligata alla presente convenzione (1).

Il possedimento di Assab che si cede al Governo italiano colla presente convenzione, secondo che risulta formato per effetto dei suddetti anteriori contratti d'acquisto, è così composto: 1. Una zona della larghezza di sei miglia da Ras Dermah scendendo a Ras Lumah; 2. Una zona della larghezza di due miglia da Ras Lumah a Sceik Duran; 3. Una zona della larghezza di quattro miglia da Sceik Duran a Ras Synthiar; 4. L'isola Sannabor rim-

(1) V. gli allegati I, II, III, IV e V.

petto a Ras Lumah; 5. Le isole comprese tra i paralleli di Ras Lumah e Ras Synthiar.

Sono inclusi nell'ambito del possedimento i villaggi di Margable, Alali e Maacaca, con una popolazione indigena di circa mille abitanti.

Art. 2. La Società R. Rubattino e C. si riserva la proprietà di un appezzamento, lungo il lido del mare nella baia detta di Buja, in un punto da determinarsi d'accordo tra la Società stessa ed il Regio Governo, della lunghezza di cento metri e della larghezza di sessanta metri, sotto la espressa condizione che tale appezzamento debba essere e rimanere costantemente ed esclusivamente destinato agli usi attinenti al traffico marittimo da essa esercitato.

È inibito alla Società di alienare a terzi, senza il consenso del Governo, l'appezzamento riservatosi e gli edifici sul medesimo costruiti. Il Governo si riserva inoltre, sull'uno e sugli altri, un diritto di eventuale prelazione in ogni caso di alienazione.

Art. 3. La Società R. Rubattino e C. dichiara che, essendo stato da essa già integralmente saldato il prezzo di acquisto degli accennati territori, come risulta dalle ricevute depositate presso il Governo, il Demanio italiano verrà ad essere immesso, per il combinato effetto dei precedenti contratti e della presente convenzione, salvo l'appezzamento riservato di cui qui sopra è cenno all'articolo 2, nel pieno, libero ed incondizionato possesso di tutti quei territori.

Art. 4. La Società R. Rubattino e C. fa simultanea cessione al Regio Demanio italiano di tutte le opere murarie ed altre, sì ultimate che in corso di costruzione, nello stato in cui esse si trovano, e con le migliorie che vi saranno arrecate fino al 1° luglio 1882, data prescelta per la immissione in possesso, rimanendo fino a quella data a carico della Società ogni spesa di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 5. Tra il Governo e la Società è stato pattuito, in corrispettivo de' territori ed opere vendute, e a tacitazione di tutte le ragioni dalla Società cedute al Governo con la presente convenzione, il prezzo di lire 416,000. In questa somma si intendono integralmente conteggiati, così il costo degli acquisti, come ogni spesa successiva d'opere e costruzioni, non che gli interessi di somme erogate e finora infruttifere, o rimborsi al Governo dovuti, come pure qualsiasi altra ragione di credito o possibile pretensione della Società R. Rubattino e C. verso il Governo relativa al possedimento di Assab, per qualunque titolo o causa.

Si intende del pari convenzionalmente incluso e compenetrato nel prezzo pattuito ogni compenso che dal Governo apparisse già dovuto alla Società R. Rubattino e C. per la occupazione o l'uso da parte di funzionari governativi e nel pubblico interesse, di edifizi e di opere attualmente esistenti in Assab.

Il predetto prezzo di lire 416,000 sarà pagato alla Società in tre annue rate eguali, senza interessi da scadere, rispettivamente il 1° luglio degli anni 1882, 1883 e 1884.

Art. 6. Il cav. Rodolfo Hofer dichiara di intervenire nella presente convenzione, nell'interesse non solamente della Società R. Rubattino e C., della quale è gerente munito d'ogni necessario potere, ma benanche nell'interesse della nuova Società anonima risultante dalla fusione delle due Società *R. Rubattino e C.*, ed *I. e V. Florio e C.*, costituita con atto del 4 settembre 1881, ed attualmente in corso di legale formazione, sotto la denominazione: *Navigazione Generale Italiana*, nell'attivo della quale verrà conferito il prezzo di lire 416,000, qui innanzi stabilito nell'art. 5, come pure ogni altra ragione nascente dalla presente convenzione, obbligandosi il cav. Rodolfo Hofer, a sola sovrabbondanza di cautela, di fornire, con atto separato, nelle debite forme, e nel termine di due mesi, una formale ratifica ed approvazione della presente convenzione da parte della detta nuova Società (1).

(1) V. allegato VI.

Art. 7. Il diritto di registro per la presente convenzione, e pei contratti alla medesima annessi, come pure per il conferimento alla *Navigazione Generale Italiana* delle ragioni nascenti per la Società R. Rubattino e C. dalla presente convenzione, rimane fissato nella cifra di una lira.

Art. 8. La presente convenzione sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento.

In fede di che è stata concordata e sottoscritta, in quattro esemplari, la presente convenzione con l'assistenza dei testimoni che l'hanno anch'essi sottoscritta.

Roma, 10 marzo 1882.

PASQUALE STANISLAO MANCINI, Ministro degli Affari Esteri.
AGOSTINO MAGLIANI, Ministro delle Finanze *ad interim* del Tesoro.
BERTI, Ministro di Agricoltura e Commercio.
RODOLFO HOFER.

GUALTIERO DANIELI, testimonio.
DEMETRIO SILVANI LORENI, testimonio.

Registrato a Roma il 27 aprile 1882, al registro 55, n. 3583, Atti privati.

Ricevute lire tre e centesimi sessanta, comprese lire 2 40 per due allegati.

(*L. S.*) *Il Ricevitore:* MAFFEI.

(ALLEGATO I).

Gloria a Dio.

Essendo il giorno di lunedì undecimo del mese di sciaban dell'anno 1286, secondo il computo degli Islamiti, e il giorno quindici del mese di novembre dell'anno 1869, secondo l'êra degli Europei, Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim-ben-Ahmad, fratelli, e il signor Giuseppe Sapeto, resisi a bordo del *Nasser-Megid*, barca di Sâid-Auadh, e fatto atto di presenza, stipularono quanto segue al cospetto dei testimoni:

1° I fratelli sopraddetti Hassan-ben-Ahmad ed Ibrahim-ben-Ahmad, sultani di Assab, hanno venduto e vendono al signor Giuseppe Sapeto anzidetto il territorio compreso tra il monte Ganga, il capo Lumah e i due suoi lati; perlocchè il dominio del detto territorio apparterrà al signor Giuseppe Sapeto, tostochè questi ne avrà sborsato il prezzo, avendoglielo essi spontaneamente venduto, volontariamente e con retta intenzione;

2° I fratelli suddetti giurano, sul Corano della *Distinzione*, che nè essi nè la gente loro faranno perfidie agli Europei che verranno ad abitare il paese proprietà del signor Sapeto;

3° Il signor Giuseppe Sapeto compra il detto luogo per seimila talleri, lasciando perciò duecentocinquanta talleri di caparra ai venditori, obbligandosi a pagare i rimanenti cinquemila settecentocinquanta talleri fra cento giorni, decorrendi dal primo di ramadan fino ai dieci del mese di heggiach. Che se il signor Giuseppe non tornasse più, nè altri venisse in sua vece nel tempo fissato, la caparra andrebbe perduta. I fratelli poi soprannominati non potranno vendere ad altri il detto luogo, avendolo già venduto al signor Giuseppe Sapeto, ed accordatogli cento giorni al pagamento del prezzo suo.

Questo è il contratto passato tra il signor Giuseppe Sapeto e i fratelli Hassan-ben-Ahmad ed Ibrahim-ben-Ahmad, alla presenza dei testimoni Mahamad-Abdi, Ahmad-Ali, Sâid-Auadh, scrivano, Abd-Allah-ben-Duran.

Accettato e sottoscritto dai contraenti:

HASSAN-BEN-AHMAD.
IBRAHIM-BEN-AHMAD.
GIUSEPPE SAPETO.

(ALLEGATO II).

Gloria a Dio.

Nel giorno nove del mese dell'heggi dell'anno 1286 secondo l'èra mussulmana, agli undici del mese di marzo 1870, secondo l'èra volgare, il sultano Abdallah Sciahim e i sultani Hassan-ben-Ahmad ed Ibrahim-ben-Ahmad da una parte, e i signori Giuseppe Sapeto ed Andrea Buzzolino, capitano del vapore l'*Africa*, dall'altra, radunatisi a bordo del vapore medesimo, vennero alla stipulazione del seguente contratto:

I suddetti sultani vendono, come hanno venduto, ai signori Giuseppe Sapeto ed Andrea Buzzolino il tratto di paese e di mare racchiuso tra Ras Lumah e la gora di mare chiamata Alala e il monte Ganga, senza nessun onere nè dipendenza da parte dei compratori, i quali sborsano ai medesimi venditori, sopra nominati, il prezzo convenuto, consistente in scudi o talleri di Maria Teresa ottomila e cento.

Ma siccome i sultani Sciahim, Hassan ed Ibrahim suddetti non intendono essere pagati in lire sterline, ma in talleri effettivi di Maria Teresa, così si contentano per il presente di ricevere talleri di Maria Teresa seicento e rupie trecentottantotto, dichiarando di aspettare il pagamento totale dei talleri ottomila e cento al ritorno del vapore da Aden.

Intanto i suddetti Hassan ed Ibrahim, figliuoli di Ahmad, dichiarano e riconfermano che il signor Giuseppe Sapeto, secondo il contratto del 15 novembre 1869, venne, nel termine assegnato, allo sborso del prezzo di Lumah, e riconfermano di aspettare il pagamento totale del nuovo territorio, che, unitamente al sultano Abdallah Schiahim, vendono, come hanno venduto, ai signori Giuseppe Sapeto e Andrea Buzzolino nei limiti sopradescritti, e ciò pel tempo che tornerà il vapore che sarà mandato in Aden, per ivi cambiare le lire sterline in talleri di Maria Teresa; e confessano aver ricevuto l'acconto suddetto in talleri di Maria Teresa seicento e rupie trecentottantotto, lasciando ai nuovi possessori dei paesi comprati ampia ed intera facoltà di ivi stabilirsi come credono meglio e di inalberarvi la loro bandiera nazionale, in segno della sovranità assoluta sul luogo.

Tanto fu stipulato dai sultani Abdalla Schiahim, Hassan ed Ibrahim, e dai signori Giuseppe Sapeto ed Andrea Buzzolino, come rappresentanti dei signori R. Rubattino e C.

Questo contratto essendo stato tradotto letteralmente in arabo ai suddetti sultani, questi ne hanno approvato il contenuto e la vendita stipulata, hanno apposto la loro firma e sigillo, unitamente ai compratori Giuseppe Sapeto e Andrea Buzzolino, alla presenza degl'infrascritti testimoni, dichiarando aver stipulato il presente contratto in tutta buona fede, e di dargli perciò tutto il valore legale, ancorchè non sia redatto nelle forme usate in atti consimili.

Infine Giuseppe Sapeto e Andrea Buzzolino, come rappresentanti dei signori R. Rubattino e C., dichiarano che con questo contratto non intendono in nessun modo infirmare gli accordi che prima dell'atto presente fossero passati tra il Giuseppe Sapeto e il signor Raffaele Rubattino ed altri aventi causa o cointeressati.

In approvazione di quanto retro sottoscrivono, mancando di sigillo.

GIUSEPPE SAPETO, HASSAN BEN AHMAD.
A. BUZZOLINO. ABDALLAH SCIAHIM.
IBRAIM BEN AHMAD.

Testimoni: ABDALAH EBEN.
AALI CHESI.

ORAZIO ANTINORI fu presente alla lettura e traduzione del presente ed alle firme.

CARLO GRONDONA id. id. id.

(ALLEGATO III).

Gloria a Dio.

Nel giorno sedici del mese di mahharam dell'anno 1296 secondo l'èra musulmana, ai trenta del mese di dicembre 1879 secondo l'èra volgare, io Berehan-Dini, sultano di Raheita, riferendomi all'accordo stipulato il 16 marzo 1870 (1) fra me ed i rappresentanti dei signori Rubattino e C., formulo le seguenti solenni dichiarazioni:

1° Dichiaro di aver ricevuto dal signor Giuseppe Sapeto, rappresentante dei signori Rubattino e C., la somma di talleri mille a saldo della locazione dei dieci anni passati delle isole Omm-el-Bachar, Ras-er-Raml e del gruppo Darmackiè;

2° Dichiaro di aver ricevuto dal signor Giuseppe Sapeto duemila rupie prezzo dell'acquisto definitivo delle dette isole e località;

3° Dichiaro che, in seguito agli ora citati pagamenti, rinunzio da questo istante, tanto in nome mio che dei miei successori, ad ogni diritto di proprietà e sovranità sulle isole Omm-el-Bachar, Ras-er-Raml e sul gruppo Darmackiè summentovati, a tutto favore del signor Giuseppe Sapeto, rappresentante come sopra, il quale, per il fatto stesso di tale rinunzia, entra fin d'ora nel pieno ed intero possesso loro, per disporne nel modo che più gli piacerà e col conseguente diritto d'innalzarvi bandiera italiana;

4° Dichiaro aver venduto, come vendo, i detti luoghi spontaneamente ed in forza di un mio diritto incontestato, fermo nel voler rispettare e far rispettare in ogni tempo e luogo, con ogni possibile mezzo, la vendita di cui è caso.

---

(1) I termini precisi e i patti di questo accordo, di cui è venuta meno l'efficacia, si rilevano dal seguente estratto di rapporto del professore Sapeto, in data 23 marzo 1870, diretto al direttore della Società Rubattino:

" Alle sei antimeridiane del giorno 15 si salpò verso Ras Dumairah, dove si arrivò all'una pomeridiana. Disceso a terra con Anfosso, ufficiale dell'*Africa*, con Grondona, il professore Issel e Beccari, fui in meno di due ore a Raheita, dove, dopo i convenevoli d'usanza, prima d'entrare nel casale, m'abboccai da solo col sultano Berehan nella casa sua propria, e mi trattenni lungamente con lui.

" Egli era poco disposto alla vendita dell'isola, per le minaccie venutegli da tutte le parti; confortatolo a non temere, essendo egli sovrano ereditario e legittimo del continente di Raheita fino al Khar-Alalà, confine meridionale del territorio di Rubattino, nuovamente acquisito, e delle isole tutte della baia d'Assab, consigliatolo anzi a vendermi tutta la baia per seimila talleri, egli si piegò al voler mio, a condizione che dalla parte di mare lo difendessi dai Turchi. Non potendo sobbarcarmi a quell'obbligo, e il prezzo domandato passando la cifra di 15 mila lire, assegnata a tale acquisto dai signori Rubattino e C., mi limitai a chiedergli in affitto l'isola di Darmakiè per lo spazio di anni 10, trascorsi i quali potesse la Compagnia, per concessione sua registrata nell'atto di locazione, comprarla al prezzo di duemila rupie (1000 talleri circa). Con questo mezzo termine suggeritogli da me, vedendo il sultano di non si compromettere con gli islamiti suoi correligionari, accettò la proposizione e mi disse che la dimani sarebbe venuto a bordo per distendere il contratto di locazione nel senso soprarecitato. " Vecchio Giuseppe, mi disse, io fo per te cosa che non avrei mai fatto per il padre mio; siimi dunque tu padre e protettore, e quando tu crederai venuto il momento di potermi proteggere per mare dalle rapine dei Turchi, io, per 12 mila talleri, cederò non solo tutta la baia di Assab con le sue isole, ma tutte le sponde altresì del mio paese, dal territorio da te comprato fino a Ras Dumairah. "

" Nel mattino della dimane il sultano venne sul lido del golfo di Dumairah, accompagnato da numerosa comitiva, la quale non gli permettendo di salire a bordo, per tema nol menassimo via, m'invitò a discendere in terraferma. Io annuii all'invito e subito calai sul lido del Capo, in compagnia del capitano Buzzolino e dei signori Orazio Antinori e Carlo Grondona, recando con me il contratto di locazione dell'isola alle condizioni e colle clausole sopra dichiarate.

" Abboccatomi un'altra volta con lui da solo con il suo portaparola Daud, all'ombra dei macigni trachitici di Ras Dumairah, conchiusi il contratto dell'affitto dell'isola Darmakiè e delle adiacenze sue a cento talleri all'anno, pagabili anticipatamente, per anni dieci, dopo i quali l'isola sarebbe stata di nostra proprietà, mediante lo sborso di duemila rupie. "

Dichiaro in fine che il presente atto non può in nessun modo infirmare gli accordi che, prima delle dichiarazioni precedenti, fossero passati tra il signor Giuseppe Sapeto ed i signori Rubattino e C. ed altri aventi causa o cointeressati.

In fede di che, mi sottoscrivo alla presenza degli infrascritti testimoni, giurando sul Corano che ho di buona fede venduto, come vendo e cedo, quanto sopra è dichiarato.

Accettato quanto sopra, dettomi da Giuseppe (Sapeto), scritto in arabo.

Sultano Berehan.

Testimoni: Otman
Abdala Duran.
Giacomo Doria, figlio di Giorgio.
Odoardo Beccari.

(Allegato IV).

Gloria a Dio.

Sia noto a chi spetta che quest'oggi quindici del mese di marzo del 1880 e nel giorno tre de' mese di rabi-el-akhar dell'anno 1297 secondo l'era musulmana, io Berehan ben Mohammed, sultano di Raheita, sovrano, padrone assoluto e proprietario del territorio circostante al paese di Assab, di proprietà italiana, in forza di un diritto tradizionale ed incontestato, dichiaro di stipulare, con animo deliberato ed intera spontaneità, per mio conto e quello dei miei successori da una parte, ed in favore del professore cav. Giuseppe Sapeto, per conto della ditta Rubattino e C., di Genova, di cui egli è rappresentante legale, dall'altra, sotto il suggello della massima buona fede e solenne giuramento, il seguente contratto da avere valore legale, come se fosse stato redatto da pubblico notaio.

Io prefato Berehan ben Mohammed dichiaro di vendere, come vendo, al prefato cav. Giuseppe Sapeto, nella sua qualità di procuratore della ditta Rubattino e C., tutte le isole, niuna esclusa, che sono comprese nella gran baia di Assab e fra i paralleli di Ras Sintyar e Ras Lumah, fra cui figurano principali le isole Fatmah, Darmabah, Makawa, Halem, Delkos, Arukia, ecc., più tutto il litorale che si estende fra i due suddetti Ras (capi) Lumah e Sintyar, assieme ad un tratto di terra ferma, il quale formi una zona di territorio larga due miglia marine a monte a partire dal pelo del mare per tutto il percorso della costa dalla baia di Buja a Sceik Duran, ed una zona di territorio larga quattro miglia marine a monte, a partire dal pelo del mare per tutto il percorso della costa da Sceik Duran a Ras Sintyar.

E con questa vendita rinunzio, per me ed i miei successori, a qualsiasi diritto di proprietà e sovranità, investendo dell'un diritto e dell'altro il compratore sunnominato, con conseguente facoltà di inalberare sui luoghi venduti la bandiera nazionale italiana, dichiarandomi fermo nel voler rispettare e far rispettare, in ogni tempo e modo, con ogni possibile mezzo, la vendita medesima.

Il professore cav. Giuseppe Sapeto, quale procuratore della ditta Rubattino e C., in corrispettivo della vendita di cui è caso nel presente contratto, in nome della ditta stessa s'impegna a pagarmi la somma di talleri 13,000 (tredicimila), dei quali io Berehan ben Mohammed, sultano come sopra, dichiaro d'aver ricevuto in acconto e principio di pagamento la somma di talleri 4000 (quattromila), restando inteso che il saldo mi sarà pagato come segue: talleri 3000 (tremila) dopo tre mesi da oggi, ed il compimento in talleri 6000 (seimila) ad un anno, decorrendo dal giorno di questo secondo versamento.

In ultimo, le parti contraenti intendono che il presente atto non possa in nessun modo infirmare gli accordi che, prima delle stipulazioni presenti, fossero passati tra i signori Rubattino e C. ed il professore cav. Sapeto, loro rappresentante, con altri aventi causa od interessati, e dichiarano inoltre che nessuna contestazione nè debba nè possa esser messa in campo per la forma con cui è stato redatto il presente contratto.

In fede di che, noi parti contraenti ci sottoscriviamo di proprio pugno ed in presenza degli infrascritti testimoni, giurando solennemente rispettivamente sul Corano e sul Vangelo di mantenere i patti qui sopra stipulati.

Così Dio ci aiuti.

Fatto e sottoscritto a Sceik Duran, l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Berehan ben Mohammed, sultano di Raheita
Giuseppe Sapeto, procuratore della Società Rubattino
Giuseppe Bienenfeld Rolph, testimonio alle firme
G. M. Giulietti, id.
Said Ueidan, id.
Massaud Nahbub, id.

Visto per la legalizzazione delle firme
a bordo del Regio avviso italiano *Esploratore*
Baia di Assab, li 15 marzo 1880
Il comandante, in assenza di autorità consolari
Carlo de Amezaga.

(Allegato V).

Gloria a Dio.

Sia noto a chi spetta che quest'oggi quindici del mese di maggio dell'anno 1880 secondo l'era cristiana, e nel giorno sei del mese di giumadi-el-akhar dell'anno 1297 secondo l'era musulmana, noi Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim-ben-Ahmad e Raghê-ben-Ahmad, in forza di un diritto tradizionale ed incontestato, dichiariamo di stipulare, con animo deliberato ed intera spontaneità, per nostro conto e quello dei nostri successori e per gli aventi parte, e specialmente di Aled-Allah Sciahim, di cui siamo i legittimi rappresentanti, da un canto, — ed in favore del professore cav. Giuseppe Sapeto, per conto della ditta Rubattino e C. di Genova, di cui egli è rappresentante legale, dall'altro, — sotto il suggello della massima buona fede, e solenne giuramento, il seguente contratto, da aver valore legale, come se fosse stato redatto da pubblico notaio.

Noi Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim-ben-Ahmad e Raghê-ben-Ahmad dichiariamo di aver venduto, come vendiamo, al prefato cav. Giuseppe Sapeto, nella sua qualità di procuratore della ditta Rubattino e C., l'isola di Sannabor, nonchè tutta la regione continentale compresa tra Ras Darmah e Ras Lumah, dell'estensione a monte, a partire dal pelo del mare, di sei miglia marine.

E con questa vendita rinunziamo, per noi, per i nostri successori, e per gli aventi parte, a qualsiasi diritto di proprietà e sovranità, investendo dell'un diritto e dell'altro il compratore sunnominato, con conseguente facoltà d'inalberare sui luoghi venduti la bandiera nazionale italiana, dichiarandoci fermi nel voler rispettare e far rispettare, in ogni tempo e luogo, con ogni possibile mezzo, la vendita medesima.

Il professore cav. Giuseppe Sapeto, quale procuratore della ditta Rubattino e C., in corrispettivo della vendita di cui è caso nel presente contratto, in nome della ditta stessa s'impegna a pagare la somma di talleri 1500 (millecinquecento), dei quali, noi Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim-ben-Ahmad e Raghê-ben-Ahmad dichiariamo d'averne ricevute 200 (duecento) quale principio di pagamento il giorno 22 aprile 1880 dell'era cristiana, ed il 12 di giumadi-el-aual 1297 dell'era musulmana, talleri 300 (trecento) al momento della firma del contratto, ed il compimento in talleri 1000 (mille) ad un anno da oggi stesso.

E, per aderire ad un desiderio espresso dai summentovati venditori, il professore cav. Giuseppe Sapeto, quale procuratore della ditta Rubattino e C., a titolo di graziosa concessione, tanto in suo che della Società Rubattino e C. ed altri aventi causa od interessati, assume impegno di lasciare piena ed intera libertà di

azione alle tribù Danakil, comprese nel territorio nell'atto comperato, relativamente agli usi, costumi, consuetudini e tradizioni, semprechè tale libertà di azione non intacchi mai in nulla i diritti e gli interessi legittimi della Società Rubattino summentovata, o di altri aventi causa od interessati.

In ultimo, le parti contraenti intendono che il presente atto non possa in alcun modo infirmare gli accordi che, prima delle stipulazioni presenti, fossero passati fra i signori Rubattino e C. ed il prof. cav. Giuseppe Sapeto, loro rappresentante, con altri aventi causa od interessati; e dichiarano inoltre che nessuna contestazione nè possa nè debba essere messa in campo per la forma con cui è stato redatto il presente contratto.

In fede di che, noi parti contraenti ci sottoscriviamo di proprio pugno, in presenza degli infrascritti testimoni, giurando solennemente rispettivamente sul Corano e sul Vangelo di mantenere i patti qui sopra stipulati.

Così Dio ci aiuti.

Fatto e sottoscritto ad Assab l'anno, mese e giorno di cui sopra.

HASSAN-BEN-AHMAD.
IBRAHIM-BEN-AHMAD.
RAGHE-BEN-AHMAD.
GIUSEPPE SAPETO, rappresentante la Società Rubattino.
ABDULLA MOHAMED, teste.
SAID UEIDAN, id.
GIUSEPPE MARIA GIULIETTI, id.
GIAHDAR.

Visto per la legalizzazione delle firme
a bordo del Regio avviso italiano *Esploratore*
Baia di Assab, li 15 maggio 1880.
Il comandante, in assenza di autorità consolari
CARLO DE AMEZAGA.

Per copia conforme alle copie-traduzioni, esistenti presso il Ministero degli Affari Esteri, dei qui sopra scritti cinque contratti:

Il capo degli uffici d'ordine: GIUSEPPE BERTOLLA.

(ALLEGATO VI.)

Il cav. Rodolfo Hofer, già gerente della Società Rubattino e C., al Ministro degli Affari Esteri.

Roma, 1° maggio 1882.

Eccellenza,

In esecuzione dell'articolo 6 della convenzione stipulata il 10 marzo 1882 tra la Società R. Rubattino e C. ed il Governo, il sottoscritto si pregia di rimettere a V. E. copia autentica della deliberazione adottata, rispetto alla detta convenzione, dal Consiglio di amministrazione della Società anonima « Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino. »

Detta deliberazione figura regolarmente inserita nel libro dei processi verbali del Consiglio d'amministrazione della Società.

Con perfetta osservanza.

RODOLFO HOFER.

DELIBERAZIONE *del Consiglio d'amministrazione della Società anonima « Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino), » approvata con R. decreto del* 10 *marzo* 1882.

L'anno mille ottocento ottantadue, nel giorno primo di maggio;

Riunito il Consiglio d'amministrazione della Società anzidetta nelle persone dei suoi componenti intervenuti alla adunanza, signori:

Comm. Domenico Balduino,
Principe Giuseppe Giovanelli,
Barone Nicolò Cusa,
Benso Giulio duca della Verdura,
Ing. Clemente Maraini,
Cav. Luigi Argento,
Comm. Domenico Gallotti.
Cav. Rodolfo Hofer,
Comm. Ulrico Geisser,
Cav. Luigi Scaglia,
Sig. Luigi De Pace,
Comm. Ignazio Florio,
Senatore Carlo Cagnola,
Comm. Alessandro Casalini;

Il consigliere cav. Rodolfo Hofer comunica al Consiglio una convenzione da lui stipulata addì 10 marzo 1882, nella qualità di gerente, coi necessari poteri della Società in accomandita R. Rubattino e C., col Governo italiano, rappresentato dai Ministri degli Affari Esteri, comm. Mancini, delle Finanze e del Tesoro, commendatore Magliani, e di Agricoltura, Industria e Commercio comm. Berti, pel definitivo regolamento dei rapporti tra la Società stessa ed il Regio Governo, in ordine allo stabilimento di Assab sulla costa occidentale del Mar Rosso. Con la detta convenzione è stata stipulata la cessione, in favore del Governo medesimo, della proprietà privata dei territori acquistati per conto della detta Società, nell'anno 1869 ed in epoche successive, attorno alla baia d'Assab, con tutte le opere murarie od altre ivi esistenti, e salvo un appezzamento di 100×60 (cento per sessanta) metri, riservatosi dalla Società per l'uso e sotto le condizioni enunciate all'art. 2 della convenzione stessa. La cessione è stata pattuita mediante il prezzo complessivo d'accordo stabilito nella somma di lire 416,000 (quattrocentosedicimila), compresi in esso i correspettivi di qualunque dritto e ragione della Società, delle opere e costruzioni eseguite nei territori suddetti, e di ogni specie d'interessi e rimborsi; la quale somma di lire 416,000 dovrà pagarsi alla Società in tre annue rate eguali, senza interessi, con le scadenze del 1° luglio degli anni 1882, 1883, 1884. Quindi esso cav. Rodolfo Hofer dichiara che il credito suddetto di lire 416,000 (quattrocentosedicimila) verso il Regio Governo, come pure il summenzionato appezzamento eccettuato dalla cessione, s'intendono conferiti nell'attivo della nuova Società anonima « Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino); » e sebbene, trattandosi di un contratto legittimamente conchiuso e stipulato dalla cessata Società in accomandita R. Rubattino e C. il 10 marzo scorso, e perciò prima della legale esistenza della nuova Società, il medesimo non abbisogni, da parte di quest'ultima, di veruna ricognizione e conferma per la sua legale perfezione, tuttavia, essendosi nell'articolo 6 della convenzione suddetta promesso di fornire, con atto separato, nelle debite forme, a sola sovrabbondanza di cautela, una espressa ratifica ed approvazione da parte della detta nuova Società, chiede e propone che il Consiglio, con apposita deliberazione, previo il debito esame, ratifichi ed approvi, ad ogni buon fine, la menzionata convenzione del 10 marzo 1882, ed accetti il sopra enunciato conferimento del relativo prezzo in essa convenuto e dell'appezzamento non incluso nella pattuita cessione.

Il Consiglio,

Udita tale relazione, dopo attenta lettura e maturo esame della suddetta convenzione del 10 marzo 1882 e di ciascuno dei suoi patti ed articoli, nonchè dei cinque contratti allegati per copia autentica alla convenzione medesima; dopo aver preso cognizione di tutte le altre notizie riguardanti il possedimento di Assab e la proprietà privata de' suoi terreni, acquistata e goduta sotto la sovranità dello Stato italiano; ed infine dopo essersi pienamente discusso e considerato quanto potesse esercitare influenza sul voto del Consiglio,

Dichiara che, a sola sovrabbondanza di cautela, ratifica ed ap-

prova, in quanto ve ne sia bisogno, nel modo più sopra espresso ed a tutti gli effetti, senza riserva ed eccezione veruna, la sopra menzionata convenzione fatta il 10 marzo 1882, come se fosse stata conchiusa direttamente con la suddetta nuova Società; e nell'interesse della medesima accetta il conferimento del relativo prezzo in lire 416,000 (quattrocentosedicimila), sotto tutte le condizioni espresse in quella convenzione, nonchè del dominio dello appezzamento della lunghezza di 100 (cento) metri e della larghezza di 60 (sessanta), riservato nell'art. 2 della più volte ripetuta convenzione, un esemplare della quale, debitamente autenticato, rimarrà annesso alla presente deliberazione.

Copia autentica della deliberazione stessa sarà comunicata al Regio Governo a cura del presidente della Società.

Così fatto e deliberato nella sede della Società, nel giorno, mese ed anno come sopra; e la presente deliberazione è stata sottoscritta, a norma dello statuto sociale, dal presidente e dal segretario della Società.

Il Presidente del Consiglio: D. BALDUINO.
Il Segretario del Consiglio: D. GOGLIO.

Per copia conforme al libro dei processi verbali,

Il Presidente del Consiglio: D. BALDUINO.
Il Segretario del Consiglio: D. GOGLIO.

Registrato a Roma il 3 maggio 1882, al registro 55, n. 3740, *Atti privati.*

Ricevute lire 3 60.

(*L. S.*) *Il Ricevitore:* MAFFEI.

Con decreti 26 *giugno p. p., S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, costituì i Comitati locali per l'inchiesta sulle Opere pie, nelle provincie di Milano e Sondrio, nel modo che segue:*

Provincia di Milano:

Comitato di Milano.

Dott. Malachia De Cristoforis, presidente — Avv. Ferdinando Giulini — Comm. Maurizio Laurin — Giuseppe Marcora, deputato al Parlamento — Dott. Gaetano Pini — Nob. Innocenzo Pini — Avv. Enrico Rosmini — Comm. Carlo Servolini — Comm. Federico Terzi.

Comitato d'Abbiategrasso.

Luigi Canzi, deputato al Parlamento, presidente — Cesare Corbella — D. Luigi Zucchi.

Comitato di Gallarate.

Ercole Lualdi, deputato al Parlamento, presidente — Dottor Giorgio Missaglia — Ing. Domenico Oliva — Cav. Ettore Ponti — Cav. avv. Cesare Rossi.

Comitato di Lodi.

Cav. avv. Francesco Cagnola, presidente — Avv. Manifesto Averara — Ing. Giuseppe Bellinzona — Avv. Giuseppe Cornalba — D. Francesco Martani.

Comitato di Monza.

Comm. Cesare Paladini, presidente — Cav. D. Serafino Biffi — Nob. cav. Gerolamo De Barsi — Cav. Giulio Fumagalli — Avvocato Pietro Volpi.

Provincia di Sondrio.

Comitato unico.

Ercole Quadrio, presidente — Dott. Bartolomeo Besta — Cavaliere G. B. Dolzino — Dott. Giuseppe Tuana — Avv. Ercole Valenti.

Con altro decreto *del 7 corrente vennero chiamati a far parte del Comitato di Venezia, in aggiunta ai membri precedentemente nominati:*

Cav. avv. Alberto Stelio Dekiriaki.

Clemente Pellegrino, deputato al Parlamento.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissione di nuovi allievi alla Scuola militare per l'anno scolastico 1882-1883.

Allo scopo di facilitare nel prossimo anno scolastico 1882-1883 l'ammissione di un sufficiente numero di allievi alla Scuola militare, questo Ministero reputa opportuno allargare alquanto le condizioni per l'ammissione alla Scuola stessa, contenute nel manifesto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio ultimo, n. 34, epperciò determina:

1. Saranno abilitati a concorrere per l'ammissione alla Scuola militare con dispensa da tutti gli esami:

a) I giovani che producono il certificato (pagella) comprovante di aver frequentata la 2ª classe in un Istituto tecnico governativo, o pareggiato, e di aver ottenuta la promozione alla 3ª classe;

b) Quelli che producano il certificato (pagella) di aver frequentata la 1ª classe in un Liceo governativo, o legalmente pareggiato, e di essere stati promossi alla 2ª.

2. Il limite massimo di età pei concorrenti tanto militari che borghesi, fissato a 22 anni, resta stabilito a 23 anni.

3. Qualora il numero delle domande superasse quello dei posti disponibili sarà data la precedenza ai concorrenti che abbiano presentati maggiori titoli di studio, ed a parità di titoli saranno preferiti i militari in servizio.

Il Ministro: FERRERO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO *per la cattedra di* Diritto commerciale *nella R. Università di Napoli.*

È aperto il concorso alla cattedra di *Diritto commerciale* presso la R. Università di Napoli colle norme prescritte dal regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1882, n. 639.

Le domande ed i documenti dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del dieci ottobre prossimo.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà giudicata come non avvenuta.

Roma, 3 giugno 1882.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente a Berna, annunzia che è ristabilito il cavo sottomarino tra la Martinica e l'isola di Santa Lucia (Indie occidentali)

Perdurando l'interruzione del cavo tra S. Thomas e S. Kitt's, le corrispondenze per le località situate oltre S. Thomas giungono a destinazione telegraficamente pel cavo diretto Saint-Croix-Trinidad. La tassa non varia.

Roma, 8 luglio 1882.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI PALERMO

È aperto il concorso per tre posti gratuiti vacanti nel Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele » di questa città, ai quali possono aspirare tutti i giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza italiana, che hanno compiuti gli studi elementari e non oltrepassano il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato dovrà presentare, non più tardi del 15 luglio prossimo, al rettore del Convitto i seguenti documenti, in carta da bollo di cent. 60, escluso il certificato di vaccinazione che potrà essere in carta libera:

1. Una domanda scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un'attestazione di moralità, rilasciatagli dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto pubblico da cui proviene;

4. Un certificato autentico degli studi fatti;

5. L'attestazione d'aver subìto l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, e d'esser sano e scevro d'infermità schifose o appiccaticce;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle imposte, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiedono.

Trascorso il giorno fissato per la presentazione dei detti documenti, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Gli esami avranno principio il giorno 25 luglio p. v., alle ore 9 ant., nel R. Liceo « Vittorio Emanuele. »

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta o orale.

La prova scritta per gli alunni che compiono il corso elementare consiste in un componimento italiano e in un quesito d'aritmetica. Quella degli alunni dei corsi classici in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti.

Sono assegnate cinque ore alla trattazione di ciascun tema in giorni differenti, durante le quali uno degli esaminatori vigilerà alla sincerità della prova, e avrà cura che nessuna persona estranea al concorso entri nella sala.

Il candidato non può valersi di scritti o di libri, dai vocabolari in fuori usati nelle scuole; nè durante la prova aver comunicazione di parole e di scritti coi compagni del concorso o con altre persone. Contravvenendo a tale disposizione sarà escluso dal concorso.

Quando ciascuno abbia finito, apporrà sullo scritto il proprio nome, casato, patria e classe alla quale aspira; e lo darà nelle mani del professore incaricato della vigilanza, il quale v'inscriverà anche il suo nome, e noterà l'ora in cui gli fu dato.

Spirato il termine prefisso, gli scritti saranno trasmessi al presidente della Commissione, la quale nello stesso giorno procederà alla lettura di essi.

La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendosi i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

Il Consiglio scolastico, dopo che avrà esaminato tutti gli atti del concorso, conferirà i posti in ordine di merito a quei concorrenti che ottennero non meno di 7 decimi separatamente in ciascuna delle prove scritte, e complessivamente nelle orali, dando, a parità di voti, la preferenza a quelli di più ristretta fortuna.

I vincitori del concorso avranno diritto a godere del posto nel Convitto nazionale durante tutto il corso degli studi secondari; dovranno però pagare la tassa di ricchezza mobile sulla somma loro assegnata dallo Stato.

Gli alunni che godono di un posto gratuito lo perdono:

a) Per sei mesi, quando negli esami di promozione non riportino per due anni consecutivi gli otto decimi nel complesso dei voti;

b) Per un anno, quando non siano approvati negli esami di promozione, o riportino più di due volte in tali esami meno degli otto decimi complessivamente;

c) Del tutto quando negli esami di promozione siano due volte rimandati.

Palermo, 20 giugno 1882.

Il R. Provveditore agli studi: Fenili.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times*, parlando delle relazioni tra la Francia e l'Inghilterra, dice che se la Francia non si è mostrata disposta ad intervenire in Egitto, però essa non ha palesato alcun desiderio di impedire l'Inghilterra dal farlo.

Se un intervento divenisse necessario, scrive il *Times*, la bandiera francese sventolerebbe a fianco di quella inglese per quanto la responsabilità principale dell'azione dovesse ricadere sull'Inghilterra.

L'Inghilterra e la Francia sono state entrambe fedeli alla loro alleanza, alla quale esse annettono un gran valore, benchè l'una e l'altra debbano necessariamente applicare una politica specialmente conforme ai loro interessi.

Alleate ed amiche lo sono sempre e lo rimarranno fino alla fine. Ed infatti la loro amicizia si troverà maggiormente fortificata da ciò che ognuna di esse è pronta a fare qualche sagrifizio per mantenere la propria politica in armonia con quella dell'altra.

Il *Daily News* si eleva con forza contro i progetti di intervento armato dell'Inghilterra in Egitto.

" Se questo intervento, esso dice, fosse necessario per il ristabilimento dell'ordine, per la restaurazione di un buon governo e per la tutela dei legittimi interessi dell'Inghilterra in quel paese, sarebbe puerile il riflettere alla spesa. Ma quelli i quali, come noi, pensano che un fatto simile, anzichè porre un termine alle turbolenze esistenti, sarebbe invece l'inizio di nuovi disordini; quelli che come noi credono che lo scopo da raggiungere si può ottenere pacificamente, hanno il diritto di indagare minuziosamente cosa costerà ai contribuenti inglesi una impresa che essi considerano come ingiustificabile e nociva. "

I fogli di Londra annunziano che le autorità inglesi delle Indie hanno ricevuto ordine di tenersi pronte ad inviare un corpo di truppe in Egitto. Questo corpo si comporrebbe di 1800 uomini di nazionalità inglese con tre batterie, e di 5000 uomini di truppe indigene. Sono pronti dei treni per trasportare queste truppe da Agra a Bombay.

Ancora non si hanno istruzioni per il trasporto di dette truppe per mare fino ad Alessandria; ma non si aspettano che ordini definitivi per metterle in movimento.

L'attività che regna nell'arsenale di Woolwich cresce ogni settimana maggiormente. Le manifatture d'armi e di munizioni hanno ricevuto ordine di raddoppiare le loro consegne.

L'esercito di riserva potrà essere mobilizzato in una diecina di giorni.

Diciassette reggimenti di fanteria e tre di cavalleria ven-

nero posti sul piede di guerra e sono pronti a partire immediatamente per il Levante.

Lo *Standard* assicura che il comando in capo della spedizione verrà assunto dal generale Wolseley, il quale avrà a fianco, come capo di stato maggiore, il generale Wood.

La prima Camera dei Paesi Bassi ha adottato, nella sua seduta del 7 luglio il trattato di commercio colla Rumenia.

Il signor Fransen Van Deputte rammenta i danni che arreca al commercio olandese il rigetto del trattato di commercio colla Francia e domanda un aumento dell'imposta sui vini.

Il signor Rochussen annunzia che il governo ha preso le misure necessarie per rendere possibili, in avvenire, dei nuovi negoziati colla Francia.

Nella stessa seduta, il ministro presidente, signor Van Lynden, ha dichiarato che la crisi ministeriale perdura e che non fu presa ancora nessuna decisione. Però soggiunse che ha accettato l'incarico datogli dal re di formare un nuovo gabinetto.

L'*Agenzia Havas* ha per telegrafo da Rio Janeiro, 5 luglio, che il gabinetto liberale presieduto dal senatore Martino Campos, avendo dato la sua dimissione, venne rimpiazzato da altro ministero liberale così composto:

Presidenza del Consiglio e finanze: senatore visconte di Paronagua;

Marina. senatore Iva Ferreira del Meira Vesconcellor, presidente della Camera dei deputati;

Guerra: deputato Carlos Alfonso de Assis Figuieiredo;

Giustizia: deputato Soa Ferreire de Moura;

Affari esteri: deputato Lorenzo Cavalcanti d'Albuquerque;

Agricoltura, commercio e lavori pubblici: deputato Padua Fleury;

Interno: senatore P. Leao Velloso.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Dublino, 7. — Furono promesse 2000 lire sterline a chi scoprirà gli uccisori di Cavendish e di Burke.

Alessandria d'Egitto, 8. — Gli insorti di Sudan riportarono una vittoria sopra gli egiziani. Gli insorti si dirigono verso Sennaar.

Alessandria d'Egitto, 8. — Nella loro riunione, i consoli generali, vista la quantità delle case appartenenti agli europei, decisero di domandare all'ammiraglio Seymour di differire il bombardamento, promettendo d'interporre i loro buoni uffici affinchè la risposta egiziana all'*ultimatum* sia soddisfacente.

Lord Seymour rispose che se i consoli persuadessero gli egiziani a cessare completamente i lavori di fortificazione, egli aderirebbe al loro desiderio.

Novara, 8. — Proveniente da Torino è giunto S. A. R. il Duca di Genova. S. A. proseguì per Arona.

Venezia, 8. — Stasera partiranno per Milano le LL. MM. il re e la regina di Grecia.

Parigi, 8. — Il ministero chiederà oggi alla Camera un credito di 7,800,000 franchi per i preparativi di precauzione fatti dal ministero della marina.

Parigi, 8 — Si ha da Alessandria che non si conferma l'invio dell'*ultimatum* inglese e si assicura che i lavori di fortificazione sieno realmente cessati.

Tunisi, 8. — Mohamed Khasnadar è gravemente ammalato.

Parigi, 8. — *Camera dei deputati*. — Jaureguiberry presenta la domanda di credito già annunziata.

Rispondendo a Janvier de la Motte, il ministro della marina dice che si tratta semplicemente di mettere la marina sul piede del 1870 e che la leva dei marinai non oltrepassa il migliaio.

Freycinet, rispondendo a Lockroy, dice. « Non bisogna esagerare nè attenuare l'importanza della domanda di credito. Trattasi di costituire una squadra di riserva e di mettere la flotta in stato di agire. Quando tutti intorno a noi armano, la Francia deve essere pronta ad ogni eventualità. Si tratta attualmente di semplici misure di precauzione: nessuno pensa di impegnare la Francia senza l'assenso del Parlamento. »

Parigi, 8. — Le contraddizioni nei dispacci provenienti da varie fonti da Alessandria qui si spiegano dicendo che lord Seymour presentò bensì delle osservazioni, ma non un *ultimatum* formale.

Londra, 8. — Credesi che gli egiziani sospendano i lavori di fortificazione durante il giorno e li riprendano nottetempo. Stasera lord Seymour verificherà la cosa mediante la luce elettrica.

Alessandria d'Egitto, 9. — È smentito ufficialmente che Arabi pascià abbia intenzione di opporre resistenza ai turchi qualora intervenissero in Egitto.

Arezzo, 9. — Il Concorso agrario regionale sarà inaugurato il 3 settembre p. v.

Il Concorso industriale della provincia di Arezzo sarà inaugurato il 4 e chiuso il 20 settembre.

Brindisi, 9. — Stamane alle ore 6 ancorava in questo porto, proveniente da Malta, la corvetta inglese *Salamis*, a bordo della quale deve imbarcarsi il generale Wood.

Venezia, 9. — I reali di Grecia, dopo essere stati ossequiati dalle autorità, partirono stanotte per Milano.

Parigi, 9. — Un dispaccio del cav. Nigra al *Figaro* protesta energicamente contro l'abuso che si fece del suo nome nell'opuscolo Brachet sui Gallofobi italiani.

Costantinopoli, 9. — Fu comunicato ai dragomanni delle ambasciate un dispaccio del kedivé, il quale smentisce la voce di armamenti dei forti di Alessandria.

Alessandria d'Egitto, 9. — Molti fuggitivi sono ritornati in città, mancando posto sui vapori.

Due vapori della Compagnia generale di navigazione italiana sbarcarono ciascuno 300 persone, perchè troppo carichi.

Sembra che un bombardamento non sia a temersi momentaneamente, avendo gli egiziani cessato i lavori.

Londra, 9. — L'*Observer* dice che Gladstone decise di accettare la deliberazione della Camera dei comuni sull'articolo 14 del *bill* di coercizione.

Milano, 9. — Alle ore 1 10 pom. è partito l'on. Depretis, assieme alla sua famiglia, diretto a Como e Bellagio. Fu salutato alla stazione dal prefetto e dalle altre autorità.

Macerata, 9. — Stamane fu inaugurato solennemente, sulla piazza Maggiore, il ricordo monumentale a Re Vittorio Emanuele. Erano presenti le autorità, le Associazioni, gli Istituti ed una immensa folla plaudente.

Parlarono applauditissimi il professore Riva, il sindaco Giorgini, il prefetto comm. Taccari e l'onorevole deputato Lunghini. La città è imbandierata e festante.

Girgenti, 9. — Oggi nel teatro Regina Margherita si commemorò la morte del generale Garibaldi ad iniziativa del Municipio. V'intervennero il prefetto e le autorità civili e militari. Il teatro era affollatissimo. L'avv. Coniglio lesse uno splendido di-

scorso sulla vita dell'Eroe, e fu applauditissimo. La città è imbandierata.

Como, 9. — Stamane vi fu la commemorazione di Garibaldi. V'intervennero le autorità, le Associazioni e una grandissima folla.

L'onorevole Merzario pronunciò un discorso. Ordine perfetto.

Verona, 9. — Provenienti da Venezia giunsero oggi alle 2 30 le LL. MM. il re e la regina di Grecia, e dopo due ore e mezza di fermata proseguirono per Ala e Monaco di Baviera.

Roma, 9. — Le riscossioni delle imposte dal 1° gennaio a tutto giugno 1882 presentano un aumento di lire 8,692,748 89 in confronto al periodo corrispondente del 1881.

Como, 9. — È arrivato l'on. Depretis alle ore 3; fu ricevuto dalle autorità ed è ripartito alle 3 30 per Bellagio.

Costantinopoli, 9 — Le voci di armamenti dei forti d'Alessandria sono prive di fondamento. Non furono fatti lavori di costruzione di terrapieni, di riparazione e altri dopo che furono sospesi dietro ordine del sultano. Una simile dichiarazione fu fatta in seguito a domanda dei consoli d'Inghilterra e di Francia dal ministero egiziano, il quale soggiunse che gli ammiragli erano pure autorizzati ad arrestare qualunque bastimento carico di cannoni con destinazione ad Alessandria.

Il comandante la guarnigione d'Alessandria rispose, per iscritto, all'ammiraglio Seymour che la notizia attribuente all'autorità locale il progetto di ostruire il porto era erronea. Il ministro della marina diede uguali assicurazioni a lord Seymour, che ne fu soddisfatto, al pari dei consoli inglese e francese, e promise di scriverne al suo governo.

Costantinopoli, 9. — Una circolare della Porta dell'8 luglio dice che una Corte speciale fu incaricata di processare i colpevoli dell'eccidio dell'11 giugno ad Alessandria. Le potenze vi nomineranno delegati stranieri, ammessi a testimoniare.

Alessandria d'Egitto, 9. — La Corte speciale istituita per processare gli autori dei fatti d'Alessandria dell'11 giugno, ricevette ordine di continuare attivamente gli incominciati lavori di inchiesta, attendendo la partecipazione dei rappresentanti delle grandi potenze.

Alessandria d'Egitto, 9. — Il sultano invitò ieri formalmente Arabi pascià ad andare a Costantinopoli; Arabi ricusò.

Due aiutanti del sultano sono ripartiti iersera, accompagnati da Liebib e Ahled Essad. Dicesi che le trattative delle quali erano incaricati furono rotte. Il ministero continua a dimostrare l'intenzione di resistere. Furono prese delle misure per tutelare la sicurezza del kedivé in caso di bombardamento e di sbarco di truppe.

TELEGRAMMI METEORICI
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 8 luglio 1882.

Pressione bassa sopra tutta l'Europa occidentale; massima 763 sul Jonio e sulla Grecia.

In Italia barometro alquanto abbassato e variabile stamane da 757 a 763 mm. dal NW al SE.

Nelle 24 ore pioggia leggera e Domodossola; venti forti meridionali in parecchie stazioni.

Stamane cielo quasi coperto in Piemonte, poco coperto o sereno altrove; scirocco moderato a forte lungo le coste occidentali, alte correnti meridionali.

Temperatura notevolmente aumentata.

Mare agitato lungo la costa ligure e dell'alto Tirreno; mosso qua e là altrove.

Probabilità: venti freschi a forti del 2° quadrante.

Roma, 9 luglio 1882.

Depressione nella Scozia, Stornoway 746 mm. Massime pressioni nella Spagna meridionale: San Fernando 767.

In Italia barometro crescente da S. a N, ed abbassato uniformemente da 1 a 2 mm. Malta 762, Torino 756.

Cielo annuvolato in Piemonte; sereno altrove.

Nel pomeriggio di ieri, nella notte e stamane venti meridionali moderati o forti in gran parte d'Italia.

Mare grosso a Portoferraio; agitato a Porto Maurizio e Civitavecchia.

Temperatura ovunque aumentata; massima temperatura a Lecce 39 1 gradi.

Continuano i venti freschi o forti meridionali, con aumento di temperatura, qualche temporale.

Rettificazione. — Nella pubblicazione della Rivista meteorologica mensile, seguita il giorno 6 luglio corrente, n. 157 di questa *Gazzetta*, si stampò per errore nella intestazione: *Rivista meteorologica del mese di* APRILE, invece di: *Rivista meteorologica del mese di* MAGGIO.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 9 luglio

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	28,1	14,8
Domodossola	coperto	—	22,2	17,1
Milano	1/4 coperto	—	31,7	19,4
Verona	sereno	—	32,0	21,9
Venezia	sereno	calmo	29,3	21,1
Torino	coperto	—	23,0	18,8
Parma	sereno	—	33,3	21,1
Modena	nebbioso	—	32,6	20,1
Genova	3/4 coperto	mosso	26,0	21,8
Pesaro	1/4 coperto	mosso	34,2	24,2
P. Maurizio	3/4 coperto	agitato	26,6	20,0
Firenze	sereno	—	35,2	20,0
Urbino	sereno	—	29,7	21,0
Ancona	sereno	calmo	30,0	23,5
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	28,5	21,3
Perugia	sereno	—	31,0	20,9
Camerino	sereno	—	31,6	22,5
Portoferraio	coperto	molto agit.	27,2	23,5
Aquila	sereno	—	32,4	22,0
Roma	caliginoso	—	32,0	25,7
Foggia	caliginoso	—	37,8	25,3
Napoli	sereno	calmo	32,9	26,3
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	31,6	20,5
Lecce	sereno	—	39,1	23,3
Cosenza	sereno	—	35,5	21,0
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	32,0	26,0
Catanzaro	sereno	—	31,6	29,4
Reggio Cal.	sereno	calmo	32,0	23,1
Palermo	sereno	calmo	37,3	23,6
Caltanissetta	sereno	—	31,6	23,0
P. Empedocle	sereno	legg. mosso	31,0	22,5
Siracusa	sereno	calmo	31,7	23,0

Osservatorio del Collegio Romano — 8 luglio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,1	761,1	760,4	760,7
Termomet. esterno (centigrado)	29,6	31,6	31,4	25,8
Umidità relativa....	18	29	28	40
Umidità assoluta...	5,53	10,10	9,73	9,96
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	SSE. 12	SSW. 36	S. 15	S. 0
Stato del cielo.......	2. cirri	0. sereno	1. veli	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 32,0 C. = 25,6 R. \| Minimo = 21,3 C. = 17,0 R.

Osservatorio del Collegio Romano — 9 luglio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	758,3	758,4	758,1	759,8
Termomet. esterno (centigrado)	30,7	34,0	31,6	24,8
Umidità relativa....	21	18	30	61
Umidità assoluta...	6,97	7,32	10,27	14,11
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	S. 13	S. 38	SSW. 22	SSW. 17
Stato del cielo........	0. calig.	5. cumuli calig.	5. nubi	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 34,0 C. = 27,2 R. \| Minimo = 23,5 C. = 18,8 R.
Pioggia in 24 ore: poche goccie.
Minimo termometrico alla mezzanotte 9-10.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 10 luglio 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	87 45	87 35	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64 .	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	91 60
Prestito Romano, Blount	„	—	—	—	—	—	—	—	—	90 25
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 ..	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	93 80
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	—	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana.	1° gennaio 1882	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1100 „
Banca Generale..........	„	500 „	250 „	—	—	581 „	580 „	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 „	250 „	—	—	633 „	631 „	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito .	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	449 „
Fondiaria (Incendi)	—	500 „	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 „	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	981 „	980 „	—	—	—
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua .	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	520 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas ..	„	500 „	500 „	—	—	904 „	903 „	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 „	150 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane..........	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	300 „
Telefoni ed applicazioni elettriche ...	1° dicembre 1881	100 „	100 „	—	—	—	—	—	—	101 „
Strade Ferrate Meridionali..........	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	464 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro) ...	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	271 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1a e 2a emissione	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro. .	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia.	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	101 57½	101 32½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 59	25 54	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 54	20 52	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 89 70 fine.
Società Acqua Pia antica Marcia 980 fine.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 903 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

PRESTITO A PREMI 1861 DELLA CITTÀ DI MILANO

72ª ESTRAZIONE — 1° luglio 1882

SERIE ESTRATTE:

100	124	225	246	395	429	450	454	512	628	884	887	963	1018	1031	1119	1134
1300	1322	1486	1544	1559	1691	1736	2004	2035	2120	2271	2294	2496	2628	2636	2783	2889
2928	2959	2965	3089	3099	3328	3345	3349	3377	3597	3677	3833	3926	3932	4126	4189	4299
4323	4588	4601	4747	4782	4845	4920	5091	5098	5183	5186	5218	5226	5377	5568	5762	5789
5813	5939	6070	6086	6160	6164	6181	6262	6360	6524	6563	6733	6800	6840	6893	6915	6998
7062	7214	7240	7315	7414	7554	7702	7896	7971								

Le obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premi ivi menzionati.

Numero	Lire
Serie 100	
43 —	100
49 —	60
Serie 225	
25 —	100
Serie 429	
42 —	60
Serie 450	
18 —	60
Serie 1031	
1 —	1000
16 —	60
Serie 1134	
27 —	60
Serie 1322	
32 —	200
Serie 1486	
11 —	200
25 —	60
Serie 1544	
17 —	400
Serie 1559	
4 —	300
Serie 1736	
5 —	60
9 —	1000
Serie 2004	
10 —	100
Serie 2035	
21 —	400
Serie 2294	
21 —	1000
49 —	100
Serie 2496	
4 —	60
Serie 2889	
43 —	1000
Serie 2959	
6 —	100
36 —	60
Serie 2965	
28 —	60
40 —	200
46 —	60
Serie 3099	
32 —	1000
Serie 3345	
3 —	60
42 —	60
Serie 3349	
4 —	60
5 —	60
17 —	1000
48 —	1000
Serie 3597	
2 —	60
31 —	60
Serie 3677	
25 —	
Serie 3833	
45 —	60
Serie 3926	
26 —	100
37 —	150
Serie 3932	
2 —	1000
Serie 4126	
1 —	60
Serie 4299	
16 —	1000
27 —	60
Serie 4323	
22 —	60
29 —	150
Serie 4601	
1 —	60
Serie 4920	
38 —	60
Serie 5091	
9 —	200
Serie 5183	
50 —	1000
Serie 5218	
13 —	150
50 —	150
Serie 5226	
48 —	60
Serie 5568	
42 —	60
Serie 5762	
9 —	60
22 —	1000
36 —	1000
47 —	60
Serie 5789	
4 —	60
Serie 6070	
2 —	60
20 —	60
Serie 6086	
39 —	1000
Serie 6181	
3 —	100
Serie 6262	
43 —	60
Serie 6360	
50 —	300
Serie 6563	
20 —	60
43 —	1000
46 —	60
Serie 6733	
14 —	60
Serie 6840	
9 —	150
24 —	60
44 —	60
Serie 6893	
9 —	1000
44 —	1000
Serie 6915	
2 —	300
Serie 7062	
18 —	1000
Serie 7414	
17 —	1000
41 —	1000
Serie 7896	
2 —	100
Serie 7971	
11 —	60
43 —	1000

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 94 serie come sopra estratte sono rimborsabili con it. lire **47**.

Il rimborso si fa a datare dal 1° gennaio 1883, salvo la competente ritenuta:

a Milano, presso la Cassa comunale, } Al cambio del Milano
a Brusselle, presso la ditta I. Errera Oppenheim, }

a Francoforte sul Meno, presso la ditta A. De Reinach e C. } Al cambio del Milano
a Parigi, presso la ditta Kohn Reinach e C., }

ed anche presso i venditori delle obbligazioni di questo Prestito.

La prossima estrazione avrà luogo il 2 gennaio 1883.

Milano, 1° luglio 1882.

La Giunta Municipale
Il Sindaco: BELINZAGHI.
G. Vimercati, *Assessore*.

Per la Commissione
Luigi Sala, *Consigliere comunale*.
Cesare Finzi, *Id.*
Avv. Battista Guy.

3636 *Il Segretario*: G. Luini.

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Taranto.

Avviso.

Il sottoscritto, a mente degli articoli 10 e seguenti della nuova legge notarile, testo unico, 25 maggio 1879, rende di pubblica ragione che nel comune di Ginosa trovasi vacante un posto notarile.

S'invitano quindi gli aspiranti che intendessero concorrere per detto posto di presentare all'indirizzo del sottoscritto le loro domande, corredate degli attestati richiesti, indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 citata legge sul Notariato, ed articolo 13 regolamento 23 novembre 1879, e ciò nel termine di giorni quaranta, computabili dal giorno in cui avrà luogo la pubblicazione e l'affissione del presente; il tutto secondo le norme prescritte dall'art. 25 citato regolamento.

Taranto, li 6 luglio 1882.

Il presidente del Consiglio
3692 Not. Giovanni Palma.

REGIA PRETURA
del 1° mandamento di Roma.

Si porta a pubblica notizia che con decreto di questo signor pretore di odierna data fu nominato curatore all'eredità giacente del fu Francesco cavaliere Petraglia l'avvocato Giovanni Brugo, domiciliato in via Parione, numero 29.

Dalla cancelleria, li 5 luglio 1882.

3659 Il cancelliere Granelli.

INTENDENZA DI FINANZA DI UDINE

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle sottodescritte rivendite di generi di privativa:

Numero	RIVENDITA	MAGAZZINO cui è affigliata	Reddito presunto annuo
1	Treppo Grande	Tarcento	557 66
2	Pasian di Prato	Udine	377 33
3	Meretto di Tomba	Codroipo	337 39
4	Pravisdomini	Motta di Livenza	245 50
5	S. Leonardo di Montereale	Pordenone	227 11
6	Arcenico di Sotto	Pordenone	200 »
7	Debellis di Platischis	Tarcento	200 »
8	Malisona	Palmanova	189 66
9	Flumignano	Codroipo	169 65

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Udine, li 4 luglio 1882.

3693 *L'Intendente*: DABALA.

Bando per vendita giudiziale.
Secondo incanto.

Il giorno 29 luglio 1882, alle ore 9 antimeridiane, nello studio del Regio notaro signor Michele Giammarioli, posto in Frascati, in via Venti Settembre, num. 171-A, si procederà al secondo incanto della casa sita in Frascati, in via dei Bambocci, ai civici numeri 106 e 108, segnata in mappa col numero 143, sez. 1ª, confinante la Pia Società di San Filippo Neri, e il Capitolo Tusculano, di proprietà dei signori Antonio, Maria, Angela, Erminia e Francesco Bisegni fu Luigi, in virtù di ordinanza del signor pretore del mandamento di Frascati, del 29 giugno 1882.

Frascati, 8 luglio 1882.

3694 M. Giammarioli notaro.

NOTIFICAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il Tribunale civile di San Remo, sulle instanze di Caterina Lughero vedova di Tommaso Vivaldi, non che delle di lei figlie Maria in Martini, ed Edvige moglie Gallina, residenti le prime due in Taggia, e la terza in Genova, ha con sentenza 6 novembre 1880 dichiarata l'assenza di Sigismondo Vivaldi fu Tomaso, rispettivo figlio e fratello delle dette instanti, in base agli articoli 24 del Codice civile italiano, e 794 di quello di Procedura civile.

3679 Avv. Revelli.

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

AVVISO.

Nel pubblico incanto tenutosi oggi in questa Prefettura, ai termini dello avviso d'asta del 16 giugno decorso, per l'appalto quinquennale della fornitura del nono lotto degli stampati occorrenti alla Direzione compartimentale dei telegrafi in Firenze, è stato provvisoriamente aggiudicato l'appalto medesimo col ribasso di lire 23 60 per ogni cento lire, e così pel ridotto prezzo annuo di lire 21,392.

Si rende quindi di pubblica ragione che il termine utile per presentare le offerte di ribasso, non minori del ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione, scadrà alle ore 10 antimeridiane del 18 luglio corrente.

Le offerte suddette saranno ricevute da quest'uffizio di Prefettura insieme al certificato e deposito indicati nel precedente avviso d'asta.

Firenze, li 8 luglio 1882.

3726 *Il Segretario delegato*: U. RINGRESSI.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE IN MESSINA

Avviso d'Asta in seguito a diserzione d'incanto.

Si notifica al pubblico che nel giorno 2 agosto 1882, alle ore 12 meridiane, si procederà in Messina, avanti il signor direttore della suindicata Direzione, e nel locale del proprio ufficio, sito al secondo piano del fabbricato San Girolamo, in via Primo Settembre, n. 152, all'appalto per la

Costruzione di magazzino da polvere non alla prova, della capacità di duecentomila chilogrammi, da erigersi in vicinanza della fiumara Cammari, verso il villaggio dello stesso nome presso Messina, per l'ammontare di lire 64,000 *(sessantaquattromila).*

A termine dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

I lavori però non saranno incominciati che dopo la occupazione regolare dei terreni già in corso di espropriazione per l'impianto del magazzino.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane di ogni giorno.

I fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento, sono fissati in giorni quindici.

Il deliberamento seguirà a partiti segreti, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e l'appalto verrà deliberato a colui che risulterà aver maggiormente migliorato, od almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso, nonchè le successive offerte di ribasso, dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1. Produrre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

2. Un attestato di persona dell'arte, avente la data non anteriore di due mesi, il quale valga ad assicurare che l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti di appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

3. Fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una delle Intendenze di finanza del Regno un deposito di lire 6400 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti non più tardi delle ore 11 antimeridiane del giorno 2 agosto 1882.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalle stesse convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filogranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Sono a carico dell'appaltatore le spese tutte del contratto, quelle di stampa, bollo e registro, relative all'asta.

Messina, il 5 luglio 1882.

Per la Direzione
Il Segretario. E. TUSA.

3677

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la domanda presentata dalla ditta Cantoni, Ferri, Valli e Menotti per derivazione d'acqua dal Tevere, sulla riva sinistra presso il ponte Milvio, per uso di una sua fornace di materiali laterizi;

Veduto il progetto in data 2 giugno p. p., compilato dall'ingegnere Vittorio Cantoni;

Veduta la relazione 26 giugno detto del Genio civile, colla quale si riconosce in massima la regolarità del progetto, e si ammette la domanda per lo ulteriore suo corso, in conformità degli articoli 7, 8, 9 e 10 del regolamento per la derivazione delle acque pubbliche, approvato col R. decreto dell'otto settembre 1867, n. 3952, esteso alla provincia di Roma col R. decreto 1° novembre 1870, n. 600;

Veduti gli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2859,

Decreta:

Art. 1. La domanda della ditta Cantoni, Ferri, Valli e Menotti, diretta ad ottenere l'autorizzazione di una derivazione d'acqua dal Tevere, sulla sponda sinistra superiormente al ponte Milvio, del volume giornaliero di m. c. cinquanta, o m. c. 5 all'ora, ed il cui sollevamento sarà per m. 8 85 sul pelo di magra del Tevere, e per mezzo di una pompa messa da asino, allo scopo di fornire l'acqua occorrente agli usi di una fornace di laterizi, sarà affissa all'albo pretorio del comune di Roma, insieme al presente decreto, per quindici giorni consecutivi da quello successivo all'affissione.

Art. 2. Il progetto dell'opera di derivazione sarà depositato per lo stesso periodo di tempo nella segreteria comunale, ove chiunque potrà recarsi ad esaminarlo durante l'orario d'ufficio.

Art. 3. Chiunque potrà presentare entro l'indicato termine, tanto al sindaco di Roma quanto direttamente alla Prefettura, i reclami e le osservazioni che crederà in iscritto.

Art. 4. Il giorno 31 del corrente mese, alle ore 9 antimeridiane, un ingegnere del Genio civile si troverà sul luogo ove deve eseguirsi la derivazione, per procedere alla visita di cui all'art. 10 del detto regolamento, alla quale visita potranno intervenire tutti coloro che crederanno avervi interesse, assistiti dai propri periti.

Art. 5. La ditta Cantoni, Ferri, Valli e Menotti depositerà nella Tesoreria provinciale, a disposizione di questa Prefettura, la somma di lire settanta a garanzia delle spese, di cui all'art. 26 del ripetuto regolamento.

Art. 6. Il presente decreto, oltre all'essere spedito al sindaco di Roma ed all'ingegnere capo del Genio civile, perchè ne curino la esecuzione nella parte che riguarda ciascuno di essi, sarà anche inviato direttamente dalla Prefettura all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale*, onde esservi inserito, giusta il prescritto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1865 succitata.

Roma, li 3 luglio 1882.

3653 *Il Prefetto*: GRAVINA.

INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA

Avviso di concorso per conferimento di rivendite di generi di privativa.

N. d'ordine	Borgata o frazione ove è situata la rivendita	Comune in cui è situata la rivendita	Magazzino cui è aggregata la rivendita per la levata dei generi	Reddito lordo annuo
1	S. Maria del Campo . .	Rapallo	Rapallo	380 »
2	Genova, Salita Noce. .	Genova	Genova (2° circondario)	284 »
3	Tellaro	Ameglia	Sarzana	268 »
4	Castagnola.	Framura	Levanto	265 »
5	Mattarana	Carrodano	Id.	250 »
6	Centaura	Lavagna	Chiavari	250 »
7	Montemarcello . . .	Ameglia	Sarzana	220 »
8	Cavassolo	Bavari	Genova (2° circondario)	205 »
9	Roccatagliata. . . .	Neirone	Recco	200 »
10	Biestro	Biestro	Cairo Montenotte	174 »
11	Cagna	Cagna	Cortemiglia	160 »
12	Mereto	Mezzanego	Chiavari	160 »
13	Panesi	Lumarzo	Recco	125 »
14	Alpi	Crocefieschi	Busalla	92 »
15	Torpiana	Zignago	Spezia	90 »
16	Monteallegro	Rapallo	Rapallo	86 »
17	Ranzi Pietra	Ranzi Pietra	Loano	80 »
18	Cornice	Sesta Godano	Levanto	78 »
19	Sessarego	Bogliasco	Genova (2° circondario)	60 »
20	Canepa	Canepa	Recco	59 »
21	S. Alberto	Bargagli	Genova (2° circondario)	46 »

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie ed ufficiali della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto penale, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionari.

Genova, addì 2 luglio 1882.

3606 *L'Intendente*: E. VIVALDI.

PROVINCIA DI CALABRIA ULTERIORE SECONDA

Supplemento *all'avviso d'asta del 1° del corrente mese per l'appalto della Ricevitoria provinciale pel quinquennio* 1883 *al* 1887.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale notifica:

Che in esecuzione di odierna deliberazione presa in via d'urgenza dalla Deputazione provinciale si aggiungono ai capitoli speciali le seguenti condizioni:

11. Per le speciali entrate provinciali il cassiere non ha l'obbligo del non riscosso per scosso, meno nei casi di negligenza.

12. Resta a carico dell'Amministrazione provinciale l'anticipo delle spese per la riscossione delle dette entrate speciali della provincia.

Catanzaro, li 5 luglio 1882.

3699 *Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale*: MOVIZZO.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA DELLA FABBRICA D'ARMI DI TORINO

AVVISO DI SECONDA ASTA (N. 61)

stante la deserzione del primo incanto.

Si fa noto che nel giorno 26 luglio 1882, alle ore 10 antimeridiane, si procederà in Torino, nell'uffizio della Direzione suddetta, regione Valdocco, davanti il signor direttore, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto della seguente provvista:

Lotto unico.

INDICAZIONE degli oggetti	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Importo totale	Deposito
Aste da casse di fucili, modello 1870 . . . . N.	33000	3 »	99,000 »	103,500 »	10,400
Aste da casse di moschetti da fanteria, mod. 1870 »	3000	1 50	4,500 »		

Tempo utile per la consegna — Giorni 100 in 5 rate, delle quali la prima entro giorni 40 e le altre di 15 in 15 giorni successivi.

A termini dell'articolo 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto, dalle ore 6 antimeridiane alle ore 12 meridiane d'ogni giorno non festivo.

Gli accorrenti all'asta dovranno fare l'offerta mediante scheda segreta, firmata, suggellata e scritta su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale a quello minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta ovvero presso una Intendenza di finanza del Regno il deposito di cui sopra in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di stabilimenti dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere presentati dalle ore 9 alle ore 10 antimerid. del giorno fissato per l'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Sono parimenti a carico del deliberatario in questa seconda asta le spese degli incanti tenuti per queste provviste e andati deserti.

Dato in Torino, addì 7 luglio 1882.

Per detta Direzione

3723 *Il Segretario*: AIMASSO GIUSEPPE.

DIREZIONE DEL LOTTO DI TORINO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 31 luglio p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 165 nel comune di Milano, con l'aggio medio annuale di lire 4845 91.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi agli impiegati in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa, ai pensionati dello Stato ed agli impiegati usciti dal servizio con diritto alla indennità stabilita dalla legge, purchè rinunzino al rispettivo assegno.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 11 del regolamento sul lotto.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 5285, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 5 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 30 giugno 1882.

3687 *Il Direttore*: ALCOZER.

MUNICIPIO DI GENZANO DI ROMA

AVVISO DI CONCORSO per terna all'esercizio dell'Esattoria comunale di Genzano di Roma per il quinquennio 1883-1887.

La Giunta comunale di Genzano di Roma rende noto quanto segue:

1. Dal giorno di oggi sino alle ore 12 meridiane del giorno 12 corrente è aperto nella sala municipale di questo capoluogo, durante l'orario d'ufficio, il concorso per terna all'appalto dell'Esattoria di Genzano di Roma per il quinquennio 1883-1887, sulla base dell'aggio di lire tre per ogni cento lire di versamento d'imposta, sovrimposte e tasse, ed altre riscossioni esigibili coll'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura dell'aggio indicato nel precedente articolo.

3. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876, num. 3590 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, num. 674 (Serie 3ª); dal regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, num. 738 (Serie 3ª); dal Regio decreto 14 maggio 1882, num. 740 (Serie 3ª), modificato con R. decreto 8 giugno 1882, num. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, numero 751 (Serie 3ª).

Inoltre l'esattore è obbligato di osservare i capitoli speciali, di cui si riportano le condizioni essenziali, e cioè:

a) L'esattore comunale ha anche l'obbligo del servizio di Cassa;

b) Dovrà in pari tempo esigere anche le entrate comunali tanto ordinarie che straordinarie ed eventuali di qualsiasi natura, compresi i residui attivi, nonchè le entrate degli Istituti pii che fossero alla dipendenza o sorveglianza del Comune, e rispondere su tutto del non riscosso come riscosso.

4. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

5. Le spese del contratto, della cauzione, e quelle eventuali di stampa ed inserzione stanno a carico del nominato.

6. Il nominato, all'atto della dichiarazione di accettazione della nomina, di cui all'art. 7 del regolamento, deve fornire il deposito di lire duemilaottocentoventotto e centesimi ventinove, previsto dall'art. 7 della legge, il quale corrisponde al 2 per cento della presunta riscossione annuale.

7. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore al valore di lire 89 70 per ogni cinque lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 28 giugno 1882, n. 151.

I detti titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito dev'essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Cassa del Comune, della provincia, o della Tesoreria governativa.

8. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia, e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare di lire 15,100 (quindicimila cento) la cauzione definitiva in beni stabili, od in rendita pubblica italiana, a termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

9. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso la segreteria comunale e nell'Agenzia distrettuale delle imposte, nelle ore di uffizio, le leggi, il regolamento, i decreti, i capitoli normali, nonchè i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'esercizio di detta Esattoria.

Genzano di Roma, li 4 luglio 1882.

Per la Giunta municipale

3702 *Il Sindaco ff.*: GAETANO BALDAZZI.

Situazione della BANCA NAZIONALE TOSCANA

al 10 del mese di Giugno 1882.

Capitale sociale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n° 2237) L. 21,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 19,038,894 67
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 19,969,273 59	22,676,795 27	22,676,795 27
	id. maggiore di 3 mesi	„ 2,707,521 68		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ „		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ „		
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„ „	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 674,675 „
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 12,655,378 50	14,636,036 „
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ 1,980,657 50	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		„ „	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ „	
Crediti				„ 29,997,268 76
Sofferenze				„ 64,570 65
Depositi				„ 13,182,535 80
Partite varie				„ 7,397,354 34
			TOTALE	L. 107,668,130 49
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 334,990 15
			TOTALE GENERALE	L. 108,003,120 64

PASSIVO.

Capitale		L. 30,000,000 „
Massa di rispetto	Ordinaria 1,897,361 13; Straordinaria 1,686,608 99	„ 3,583,970 12
Circolazione biglietti di Banca		„ 41,499,250 „
Conti correnti ed altri debiti a vista		„ 203,376 39
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		„ 3,994,738 61
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		„ 13,182,535 80
Partite varie		„ 14,500,627 86
	TOTALE	L. 106,964,498 78
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		„ 1,038,621 86
	TOTALE GENERALE	L. 108,003,120 64

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro ed argento	L. 3,751,199 „
Bronzo	„ 162,310 67
Biglietti consorziali	„ 12,066,111 „
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	„ 3,059,274 „
TOTALE	L. 19,038,894 67

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 „
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ „ „
Per le anticipazioni su titoli e valori	„ 6 „
Per le anticipazioni su sete	„ 5 „
Sui conti correnti passivi	„ „ „

Biglietti in circolazione.

	Valore	Numero	Somma		Valore	Numero	Somma
Da restare in circolazione	50	92,519	4,625,950 „	Da levarsi di corso	0 50	145,800	72,900 „
	100	86,462	8,646,200 „		1	28,100	28,100 „
	200	40,858	8,171,600 „		2	7,500	15,000 „
	500	26,329	13,164,500 „		5	1,000	5,000 „
	1000	6,661	6,661,000 „		10	1,100	11,000 „
					20	4,900	98,000 „
		Totale L.	41,269,250 „			Totale L.	230,000 „

Il rapporto fra il capitale L. 21,000,000 „ e la circolazione . . . L. 41,499,250 „ è di uno a 1 98

Il rapporto fra la riserva „ 15,833,127 31 { la circolazione L. 41,499,250 „ ; e gli altri debiti a vista „ 203,376 39 } . . . è di uno a 2 63

Prezzo corrente delle azioni	L. 885 „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 3 „

V° Il Direttore Generale A. DUCHOQUÉ. — *Il Capo Contabile* A. CARRARESI.

3641

Domanda per svincolo di cauzione.

(2ª *pubblicazione*)

Tommasina Giannuzzi fu Francesco, da Cleto, e Francesca Cardone fu Gaetano, da Amantea, la prima vedova e la seconda germana del defunto notaro Antonio Cardone, ammesse al gratuito patrocinio con decreto del 29 giugno 1881 da questa Commissione, hanno chiesto al Tribunale di Cosenza lo svincolo della cauzione prestata dal suddetto notaio, dopo la pubblicazione a norma di legge.

Cosenza, 8 giugno 1882.

3411 Il canc. V. SCAMBELLURI.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DOMANDA

per svincolo di cauzione notarile

a senso della legge 25 *maggio* 1879, *n.* 4900, *testo unico.*

Corbetta Giovanni, Vincenzo, Francesco fratelli fu notaio Michele, di Vogogna, avvertono che presenteranno ricorso al Tribunale di Pallanza allo scopo di ottenere, stante il decesso del loro padre Michele Antonio Corbetta fu Carlo, l'autorizzazione per lo svincolo della cauzione del detto loro padre prestata quale notaio alla residenza di Vogogna, e di operare in seguito il suo tramutamento in titoli al portatore del seguente certificato del Debito Pubblico italiano, cioè:

Certificato di rendita di lire 60, in data dell'11 novembre 1862, col numero nero 66321, e col numero rosso 452121, intestato a Michele Antonio Corbetta fu Carlo, residente a Vogogna.

E si notifica pure che si è curata la pubblicazione e notificazione del relativo avviso di questo svincolo in ciascuna Ricevitoria del registro del circondario di Pallanza.

Pallanza, 5 luglio 1882.

3675 CROFFI GIO. BATTISTA proc. capo.

AVVISO.

La Corte d'appello di Torino,

Veduto il ricorso presentato per parte dell'avvocato Giovanni Lombardi del fu Giuseppe, nato sulle fini di Trino, il quale chiede omologarsi l'atto del 31 marzo ultimo scorso;

Veduto il detto atto col quale l'avvocato Giovanni Lombardi dichiarò di adottare in sua figlia la sua figlioccia Angela Viale, nata e residente in questa città, e questa, col consenso dei propri genitori Viale Giuseppe fu Pietro, nato a Carignano e residente in questa città, ed Isnardi Giuseppa fu Giuseppe, pure nata a Carignano ed abitante in questa città, dichiarò di accettare di buon grado l'adozione;

Assunte le opportune informazioni;

Sentito il Pubblico Ministero,

Dichiara:

Si fa luogo all'adozione.

Mandando pubblicarsi una copia del presente alla porta del palazzo di questa Corte, e del Tribunale civile e correzionale di questa città, ed inserirsi nel Bollettino degli annunzi giudiziari di questo distretto e nel Giornale ufficiale del Regno.

Torino, 26 giugno 1882.

Firmati in originale: Raffaele Feoli, primo presidente, e notaio. Capra, vicecancelliere.

Registrato a Torino li 30 giugno 1882, n° 1981, vol. 47, esatte lire 60. Sott. p. il ricevitore Mars.

Per copia conforme,

Torino, 30 giugno 1882.

3620 Il cancelliere AVV. MARTINETTI.

RETTIFICAZIONE.

Nell'avviso della Deputazione provinciale di Basilicata, pel concorso alla Ricevitoria provinciale, pubblicato sotto il n. 3662, a pag. 2887 di questa *Gazzetta*, all'art. VIII, ove si indica l'ammontare della cauzione definitiva in lire 1,182,200, deve leggersi invece lire **1,018,200.**

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.

ESATTORIA COMUNALE DI SUTRI

Il sottoscritto esattore fa noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 25 luglio 1882, dinanzi al signor pretore del mandamento di Sutri, avrà luogo, sotto le condizioni tutte portate dal Codice civile e procedura civile, e quelle stabilite dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), il primo incanto degli appresso descritti immobili, posti nel comune di Sutri, a danno delle infrascritte Ditte, debitrici di pubbliche imposte; ed ove andasse deserto il primo incanto avrà luogo un secondo nel giorno 2 agosto; e qualora al secondo si verificasse la mancanza di offerenti, anche un terzo ed ultimo nel giorno 8 di detto mese, nel luogo ed ore suindicati.

Elenco degli immobili posti in vendita.

1. Casa di due vani al 2° piano, via San Martino, civico n. 68, confinante coll'Ospedale di Sutri, Marrazzani Lucia vedova Flamini e la via pubblica, al mappale numero principale 259, sub. 2, della rendita imponibile di lire 30, e pel valore minimo di lire 225, in danno di Cavalieri Antonio fu Bernardino.

2. Casa di un vano al 2° piano, via Giovanni Andrea dell'Anguillara, civico numero 723, confinanti Zibellini Antonio, Falcinelli Antonio e la via pubblica, al mappale numero principale 387, subalterno 5, della rendita imponibile di lire 26 25, e pel valore minimo di lire 196 87, in danno di Zibellini Luigi fu Filippo.

3. Casa di un vano al 2° piano, via Giovanni Andrea dell'Anguillara, civico numero 723, confinanti Zibellini Luigi, Cenci Domenico e la strada, al mappale numero principale 387, subalterno 4, della rendita imponibile di lire 22 50, e pel valore minimo di lire 168 75, in danno di Zibellini Antonio fu Filippo.

4. Casa di due vani, porzione del 3° piano, via San Martino, civico n. 383, confinanti De Carolis Filippo, Bomarzi Celeste e la strada, al mappale numero principale 266, subalterno 4, della rendita imponibile di lire 26 25, e pel valore minimo di lire 196 87, in danno di Bomarzi Celeste fu Lorenzo.

Gli offerenti dovranno garantire l'offerta con un deposito del 5 per cento sul prezzo minimo pel quale si aprirà l'asta, ed il deliberatario dovrà sborsare l'intero prezzo d'acquisto entro tre giorni successivi all'aggiudicazione, e più pagare le spese d'asta, di registro, contrattuali, ecc.

Sutri, 8 luglio 1882.

3722 Per l'Esattore — *Il Collettore*: GIORGIO NACCARI.

COLLEGIO DI MARIA ADDOLORATA DI RAGUSA

AVVISO D'ASTA per enfiteusi di terreni.

Si avverte il pubblico che nel giorno 1° agosto 1882, alle ore 8 ant., si procederà in una sala di questo Collegio di Maria, agli incanti per pubblica gara, ad estinzione di candela vergine, per la enfiteusi perpetua delle terre qui sotto indicate, site nei territori di Ragusa e Ragusa Inferiore, proprie della Pia Opera Collegio di Maria Addolorata di Ragusa.

L'asta sarà presieduta dal presidente della Commissione amministratrice di detto Ente morale, o di chi ne farà le veci, ed il relativo contratto verrà stipulato da un notaro.

Se l'incanto non possa compiersi nel giorno sopra stabilito, sarà continuato nel giorno seguente.

Numero dei lotti	DESCRIZIONE DEI LOTTI	Estensione in misura – Decimale – Ettare	Are	Cent.	Abolita di Ragusa – Salme	Tum.	Mond.	Coppi	Garoz.	Stato del canone in base del quale sarà aperta l'asta – Lire	Cent.	Caposoldo – Lire	Cent.	Depositi per cauzione e spese degli atti d'incanto – Lire	Cent.
1	2	3			4					5		6		7	
1	Il primo lotto è formato dalle terre *Buttarella*, alberate di carrubi e di olivi con case coloniche e cisterna, confinano con la strada provinciale per Mazzarelli, con vie pubbliche e con terre di Arestia e Scribano . . . . Are	15	68	25	5	9	3	3	0	959	89	1830	»	958	»
2	Il secondo lotto si compone delle terre *Coste* o *Monteraci*, site anche nello stesso territorio, con case, cisterna e fumarella irrigua, addette a seminerio, confinanti con vie pubbliche e terre di Pennavaria, Mandara, Giunta, S. Michele, Veninata, Scrofani e Distefano Gallinella. . . . . »	8	51	14	3	»	3	1	0	640	44	1220	»	640	»
3	Il terzo lotto è formato dalla *fiumarella di S. Rocco*, sita nel territorio di Ragusa Inferiore, con terre irrigue e seminative alberate, confina con vallone e vie pubbliche, terre del cav. Nicastro, eredi Distefano e Pollara . . »	»	58	17	»	3	1	1	2	64	02	126	»	80	»
4	Il quarto lotto si compone delle terre *Sante Croci della Piazza* o *Pollarito*, site nello stesso territorio, addette a seminerio e pascolo, confinanti con terre della vedova Marini, Sulsenti, Rosso Farina, eredi Licitra Arezzo di Treffiletti ed Ingallina . . . . »	4	61	06	1	10	1	3	»	261	14	490	»	260	»
5	Il quinto lotto è formato dal 1° distacco della 2ª porzione delle terre *Cava Gonfalone*, vicino l'abitato di Ragusa, addette a seminerio, a pascolo e a cava di pietra calcare tenera, con comodità di cisterna e grotte, confina con la strada provinciale per Modica con il 2° distacco e con terre di Chessari e Scrofani . . . . »	1	89	87	»	10	2	1	2	180	»	331	»	180	»
6	Il sesto lotto si compone del 2° distacco di detta porzione, destinato anche ai medesimi usi, e confinante con il 1° distacco, con la strada provinciale per Modica, con terre di Scrofani e con la prima porzione . . . . »	3	47	91	1	3	3	3	»	265	35	491	»	264	»
7	Il settimo lotto si compone della prima porzione di dette terre, addette anche a pascolo e seminerio, con alberi di carrubo e di mandorlo, confinante con il 2° distacco della 2ª porzione, con terre della Messa dell'Alba, Dipasquale e la terra, e con la strada provinciale di sopra cennata . . . . »	4	30	50	1	8	2	3	»	158	29	305	»	158	»
8	L'ottavo lotto si compone delle terre *Badia* o *Delia*, addette a seminerio e pascolo, site nel territorio di Ragusa Inferiore, con case e cisterne, confinanti con terre degli eredi Campo, Capodicasa, Veronese e Cammarana . . »	17	45	80	6	4	»	1	3	741	08	1475	»	740	»
9	Il nono lotto è formato dalla 1ª porzione delle terre *Delia Margana* o *Burrandaci*, site nello stesso territorio, addette a seminerio e pascolo, con comodità di case e cisterne, confinano con via pubblica e terre del marchese di S. Elia, Baglieri, Arezzo, Boscarino e Nifosì . . . . »	18	55	18	6	10	1	1	0	1212	34	2300	»	1200	»
10	Il decimo lotto si compone della 2ª porzione di dette terre, addette anche a pascolo e seminerio, confinanti con vie pubbliche e terre di Ottaviano, Naselli ed Arezzo di Treffiletti. . . . . »	10	88	51	3	14	1	2	2	279	58	532	»	280	»
	Totale . . . Ettari	85	96	39	30	12	2	1	1	4762	13	9100	»	4760	»

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, prima dell'apertura della medesima, depositare le somme indicate nelle colonne 6 e 7 del superiore prospetto nella Cassa del tesoriere del Collegio.

Ove all'incanto non interverranno almeno due oblatori, l'asta sarà dichiarata deserta.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lira una, avvertendosi che la prima offerta per ciascun lotto non potrà presentare un aumento maggiore di lire venti.

Entro 15 giorni dalla seguita aggiudicazione (che spirano cioè, pei lotti aggiudicati il 1° agosto il giorno 16 successivo, alle ore 12 meridiane, e per quelli che potransi aggiudicare nel seguente giorno, il 17 detto mese, all'ora stessa), potransi presentare nella segreteria del Collegio offerte con l'aumento non inferiore al ventesimo del canone resultante dalla subasta. Presentatasi una tale offerta entro detto termine saranno nuovamente banditi gli avvisi per farsi luogo all'aggiudicazione definitiva.

Le spese di perizia e quotizzazione dei fondi, e quelle per gli atti d'incanto sono a carico dell'enfiteuta.

Il quaderno di oneri che dovrà regolare la enfiteusi trovasi ostensibile a chiunque nella segreteria del Collegio, sita via Collegio n....., assieme alla perizia descrittiva dei lotti e alle relative piante geometriche redatte dal perito geometra sig. Giuseppe Canni.

Ragusa, 1° luglio 1882.

3651 *Il Presidente*: E. ANTOCI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

AVVISO D'ASTA pel conferimento della Ricevitoria provinciale.

Ai termini della deliberazione presa dalla Deputazione provinciale, in via d'urgenza, nella seduta del 21 maggio ultimo scorso, dovendosi procedere per asta pubblica alla nomina del ricevitore provinciale pel quinquennio dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1887, si deduce a conoscenza del pubblico che l'incanto, col sistema delle candele vergini, sarà tenuto nel palazzo prefettizio, sito via Roma, n. 8, e propriamente nella sala della Deputazione provinciale, alle 12 meridiane del giorno 26 corrente, sotto la presidenza del signor prefetto, con l'intervento di un deputato provinciale, e di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario capo della Deputazione provinciale.

I. Gli obblighi ed i diritti del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalle leggi 20 aprile 1871, n. 192 (Serie II); 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie II); e 2 aprile 1882, n. 664 (Serie III); dal regolamento approvato con Regio decreto del 14 maggio 1882, n. 758 (Serie III); dal Regio decreto del 14 maggio 1882, n. 740 (Serie III), sulla riscossione della tassa del macinato, modificato col Regio decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie III); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 14 maggio 1882, n. 739 (Serie III), e da quelli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale, ed approvati dal Ministero con decreto Ministeriale del 1° andante mese di luglio.

II. La misura dell'aggio su cui si apre l'incanto è di centesimi 50 per ogni cento lire di versamento come ricevitore provinciale, e di centesimi 25 per ogni cento lire di riscossione come cassiere della provincia, per tutte le entrate provinciali, sempre quando non costituiscano una semplice operazione d'incasso, e portino invece l'obbligo al cassiere di escutere i debitori morosi. Nel caso che uno degli oblatori offra il servizio gratuito per la Ricevitoria provinciale e per la Cassa della provincia la offerta non potrà essere avvantaggiata se non con un aggio a favore dell'Amministrazione provinciale.

Le offerte di ribasso varranno per l'una e per l'altra cifra. — Quelle di premio a favore della Ricevitoria provinciale. — Il ribasso ed il premio non potranno essere inferiori ad un centesimo di lira.

III. L'aggiudicazione della Ricevitoria, semprechè siano presenti all'asta e facciano le loro offerte almeno due concorrenti, sarà fatta dalla Deputazione provinciale, e l'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione, mentre la provincia rimarrà obbligata dopo che interverrà la Ministeriale approvazione.

IV. Non possono concorrere all'asta tutti coloro che trovansi in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871.

V. I concorrenti per essere ammessi a fare offerte dovranno depositare sul Banco della presidenza la ricevuta o del cassiere dei fondi provinciali o di tesorieri provinciali dello Stato, constatante di avere versato, come cauzione provvisoria, la somma di lire 68,000, corrispondente al due per cento delle annuali riscossioni che si calcolano in lire 3,400,000.

Il deposito, sempre in una delle Casse predette, può farsi anche in rendita sul Debito Pubblico, la quale sarà valutata alla ragione di lire 89 per ogni cinque lire di rendita, secondo il listino ufficiale di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 30 giugno ultimo, n. 152.

VI. I certificati al latore offerti in deposito debbono essere corredati dalle cedole semestrali non ancora maturate.

VII. L'aggiudicatario entro trenta giorni dacchè gli verrà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1 dei capitoli normali, dovrà prestare, giusta il prescritto dell'articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e 23 del regolamento del 14 maggio 1882, la cauzione diffinitiva, come ricevitore provinciale, in lire 680,400 ed in lire 7200 come cassiere dei fondi della provincia.

VII. Le offerte per altra persona nominata debbono essere accompagnate da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare tale dichiarazione deve farsi appena terminata l'aggiudicazione, e deve essere regolarmente accettata dal dichiarato entro 24 ore dall'aggiudicazione medesima.

Il dichiarante che fece e garentì l'offerta, deve avere tutti i requisiti come l'aggiudicatario, e rimane in nome proprio obbligato sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate nell'art. 14 della legge.

IX. Terminato lo esperimento d'asta saranno immediatamente restituiti agli oblatori i depositi di garanzia rispettivamente fatti, ritenendosi solo quello dell'aggiudicatario, sino a che non darà la definitiva cauzione, e non stipulerà il corrispondente contratto.

X. La legge, il regolamento, i capitoli normali e speciali ed ogni altro titolo che alla presente aggiudicazione si riferiscono, trovansi depositati nella segreteria dell'ufficio amministrativo della Deputazione provinciale e nella segreteria dell'Intendenza dove gli aspiranti potranno prenderne visione nelle ore di ufficio.

XI. Le spese dell'asta, di contratto, di cauzione, ed ogni altra che all'aggiudicazione presente si riferisca, sono a carico del deliberatario tenuto conto per le tasse di registro e bollo delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge del 20 aprile 1871.

Siracusa, 4 luglio 1882.

Per la Deputazione provinciale.

Il Prefetto Presidente: G. DANIELE.

Capitoli speciali pel cassierato provinciale

Quinquennio 1883-1887.

TITOLO I. — Ufficio del cassiere.

Art. 1. Il servizio di Cassa provinciale è affidato al ricevitore provinciale, ai sensi delle cennate leggi e regolamenti, non che del deliberato preso in via d'urgenza dalla Deputazione nella seduta del 21 maggio 1882.

Art. 2. Il ricevitore provinciale, oltre la sovraimposta, riscuoterà tutte le entrate dell'Amministrazione provinciale, portate o no in bilancio, e tutte quelle che potrebbero venirgli affidate anche a guisa di contabilità speciale.

Di conseguenza pagherà i mandati, sia dei fondi provinciali, sia di esse contabilità speciali.

Art. 3. Il ricevitore ha l'obbligo verso la provincia del non riscosso per riscosso soltanto per le addizionali delle imposte dirette e di quelle tasse esistenti o imposte autorizzate per legge che venissero caricate nei ruoli da consegnarsi agli esattori, i quali alla loro volta rispondono dello inesatto per esatto con cauzione.

I fondi patrimoniali propriamente detti ed i fondi speciali verranno incassati dal ricevitore che risponde dello esatto. Gli atti di coazione contro i debitori che si rendessero morosi saranno fatti dal ricevitore dietro ordine ed in nome dell'Amministrazione provinciale, e tutte le spese che occorreranno per tali atti saranno a carico dell'Amministrazione stessa, quante volte non siano pagate dai debitori.

Art. 4. La cauzione per le entrate provinciali è determinata in lire 7200.

Art. 5. L'aggio per la riscossione delle entrate provinciali, sempre quando non costituiscano una semplice operazione d'incasso, e portino invece l'obbligo al cassiere di escutere i debitori morosi, è stabilito alla ragione di cent. 25 per ogni cento lire di esazione.

TITOLO II. — Obblighi del cassiere.

Art. 6. Appena il bilancio sarà reso esecutivo, l'ufficio della Deputazione provinciale invierà al cassiere una copia autentica del medesimo bilancio e di tutti gli allegati che ne faranno parte integrante ed una copia pure autentica dei ruoli di esazione dei redditi certi e liquidi, esclusi i proventi di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette.

Art. 7. Il ricevitore provinciale, come cassiere, apre al principio dell'esercizio e chiude diffinitivamente alla scadenza del medesimo i seguenti registri, tanto per la contabilità generale, quanto per ciascuna delle speciali, cioè:

1. Libro maestro attivo e passivo;
2. Giornale di cassa delle riscossioni e dei pagamenti;
3. Registro a matrice delle quietanze.

Art. 8. Il libro maestro ed i giornali saranno del modulo adottato dall'Amministrazione provinciale o di quell'altro che il ricevitore crederà stabilire.

Il registro delle quietanze sarà a madre e figlia e deve contenere il numero d'ordine progressivo, quello del ruolo di esazione, o in difetto del bilancio, la indicazione dell'individuo o dell'Ente morale o dell'agente a favore di chi si rilascia; la natura del pagamento e gli esercizi o scadenze cui si riferisce la somma, in tutte lettere ed in cifra, la data, ed in calce la firma del cassiere ed il *visto* della ragioneria provinciale.

Conterrà ancora, ma a *nota bene*, l'avvertenza di esser nulla la quietanza e non produttiva degli effetti di legge se non è a cura delle parti versanti, controllata nell'ufficio amministrativo provinciale, e non è vistato nel modo di sopra rilevato entro ventiquattro ore dalla data del relativo rilascio.

Art. 9. È obbligo del ricevitore, come cassiere, di tenere i riferiti registri con la massima esattezza, ed eseguire sui medesimi le rispettive scritture appena addiviene a riscossione o pagamenti, evitando le abrasioni, cancellature ed interlinee.

Le somme dei giornali e dei registri saranno addizionate a giorno, ed al totale di ogni mese sarà aggiunto il totale dei mesi anteriori per istabilire mensilmente il totale generale.

Art. 10. Il cassiere compila ogni giorno dopo chiusa la Cassa una nota descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti della giornata distintamente per la contabilità generale e per ciascuna di quelle particolari. Questa nota, sottoscritta dal cassiere, deve ricapitarsi non più tardi del mattino del giorno susseguente all'ufficio provinciale che ne riporta indilatamente i dati nei suoi registri di controllo e la custodisce in archivio.

Art. 11. L'orario per l'apertura e chiusura dell'ufficio di Ricevitoria provinciale e di cassierato della provincia nei giorni ordinari, esclusi i festivi, è fissato dalle nove antimeridiane alle due pomeridiane precise, e nei giorni di scadenza qualunque dalle nove antimeridiane alle quattro pomeridiane, ed anco più, occorrendo, sino a che non vi sia in Cassa alcun esattore pronto a versare.

Art. 12. È obbligo del ricevitore, come cassiere provinciale, di tenere due conti, uno semplice senza interessi e l'altro semplice con interessi al 2 1/2 per cento lordo di ricchezza mobile, salvo all'Amministrazione provinciale nel caso il ricevitore non sia un Istituto di credito, il disporre che le somme esuberanti ai bisogni giornalieri, esubero che dovrà solo determinarsi dalla Deputazione, e per essa dal prefetto presidente e dal deputato incaricato della firma dei mandati, sia investito in acquisto di Buoni, o in deposito in altre Casse, secondo sarà reputato nello interesse della provincia.

Detti conti saranno intestati all'Amministrazione della provincia, e lo ammontare del conto corrente ad interessi verrà determinato dalla Deputazione provinciale, e per essa dal prefetto presidente e dal deputato incaricato della firma dei mandati.

Gli ordini di versamento a conto corrente in acquisto di buoni o in versa-

mento in altre Casse saranno senz'altro fatti mediante biglietti firmati dal prefetto presidente, dal deputato incaricato della firma dei mandati e dal segretario capo dell'ufficio provinciale, ed i ritiri saranno operati mediante *chèques* o vaglia a firma di detti funzionari.

TITOLO III. — **Riscossioni.**

Art. 13. Riscuotendo le somme, il cassiere rilascierà immediatamente la quietanza, ed esaurirà in tutto e per tutto quanto nella parte dei doveri del cassiere nel ripetuto regolamento va prescritto. Anco per la sovraimposta e per qualunque riscossione, il ricevitore rilascierà a se stesso le quietanze, in guisa di dare divisa e segregata la Cassa provinciale da ogni altro impegno.

Non riceverà versamento se la fattura, a cura della parte versante, non sarà stata vistata dall'ufficiale di controllo dell'ufficio amministrativo.

Rilasciate le quietanze saranno, a cura delle parti versanti, presentate all'ufficio provinciale per controllarsi e farsi vistare.

Art. 14. Il ricevitore provinciale, invitato dalla Deputazione provinciale, avrà l'obbligo di custodire gratuitamente i depositi che gli appaltatori ed i funzionari della provincia sono tenuti di fare a favore dell'Amministrazione provinciale, e rilascierà agli stessi una ricevuta descrittiva del deposito, valutandolo come è stabilito pei depositi volontari e liberi.

Siffatti depositi verranno restituiti ai titolari dietro presentazione della detta ricevuta quietanzata, accompagnata da lettera della Deputazione provinciale, e per essa dal prefetto presidente che ne autorizza il ritiro.

Ad ogni semestre il ricevitore, a fronte di ricevuta, rilascierà ai depositanti la cedola maturata dei titoli depositati.

TITOLO IV. — **Estinzione dei mandati.**

Art. 15. Presentandosi un individuo per riscuotere un mandato, il ricevitore esigerà che la firma sia fatta in piedi del mandato, in termini puri e semplici, senza riserve e senza abbreviature.

I mandati saranno anco pagati contro la esibizione di bianco segno, ai sensi dell'art. 432 Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, con l'obbligo sempre di non contenere la quietanza alcuna riserva o abbreviatura.

Se i titolari non possono o non sanno scrivere, è ammessa l'apposizione del segno di croce, alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno ai sensi dell'articolo 431 del regolamento di Contabilità predetta.

Questa disposizione è comune ai due primi alinea del presente articolo, cioè sia che i titolari si presenteranno di persona, sia che invieranno i bianchi segni.

Art. 16. Quando un mandato sia stato intestato a favore di un titolare di una carica, non nominativamente indicato, deve sulla quietanza o nel bianco segno scriversi, oltre il nome e cognome, la qualità officiale che dà il diritto a riscuotere la relativa somma.

Nel caso di assenza od impedimento del titolare, può essere accettata la quietanza di chi lo rappresenta officialmente per ragion di grado, purchè si dichiari di riscuotere pel titolare assente, o impedito, e si aggiunga alla sottoscrizione la propria qualità.

Art. 17. Non verranno emessi mandati vincolati non potendo il ricevitore incaricarsi di fare operazioni diverse, acquistare rendita od altro.

Art. 18. Occorrendo mandati da concambiarsi in quietanza, il cassiere, cui verranno sempre spediti, rilascierà una o più ricevute a favore di quelle persone che nei titoli di esito verranno indicate.

Non occorre per tale operazione quietanza dei titolari, ma basta che sui mandati siano annotati la data ed il numero della ricevuta, e che tale annotazione sia autenticata con la firma del cassiere e del controllo, e col suggello dell'ufficio provinciale amministrativo.

Art. 19. Pei mandati tratti a favore delle Amministrazioni, non abbisogna quietanza, ma debbe riunirsi ai medesimi la ricevuta d'introito delle Amministrazioni stesse con le necessarie marche da bollo, controllata e vidimata dalla Ragioneria del comune.

Tali mandati saranno pagati o al cassiere comunale o alla persona che andrà accompagnata da apposita nota del sindaco.

Art. 20. Per i mandati od introiti che comprendono ritenzioni, le quietanze dei creditori sono date per la somma netta effettivamente pagata.

Se le somme delle ritenute sono da introitarsi come entrate della provincia il cassiere ne rilascerà immediatamente ricevuta d'introito.

Art. 21. Avvenendo il caso che qualche mandato tratto superi in tutto od in parte lo stanziamento del bilancio, senza che sia stata con precedenza spedita la relativa deliberazione, il cassiere sospenderà il pagamento del mandato riferendone immediatamente all'ufficio provinciale per le opportune disposizioni.

Art. 22. Il cassiere dovrà sospendere il pagamento di quei mandati nei quali la somma in iscritto non confronti con quella in cifre o vi rilevi altro errore materiale.

In questo caso, come negli altri, riferirà il tutto all'ufficio predetto.

TITOLO V. — **Disposizioni generali transitorie.**

Art. 23. La contabilità dell'ufficio amministrativo a misura che spedirà i mandati, farà al ricevitore pervenire apposito elenco per tenersi dal cassiere presente nei pagamenti.

Art. 24 Non più tardi di un mese della chiusura dell'esercizio, il cassiere formerà il conto annuale a norma dei vigenti regolamenti e lo spedirà all'ufficio amministrativo della provincia.

A corredo produrrà per l'introito i tronchi delle quietanze da lui rilasciate allibrati regolarmente ed addizionati da uno ad uno in modo che il totale dei tronchi confronti perfettamente col totale riscosso, e per l'esito i mandati regolarmente quietanzati e nelle forme del presente regolamento e dalle discipline di legge prescritte.

Art. 25. Il fondo di Cassa proveniente dallo esercizio che si chiude, nella somma constatata per le rispettive aziende dal verbale di verificazione, si passa a credito dell'esercizio immediatamente successivo a quello scaduto.

Art. 26. Al momento della immissione in servizio del nuovo cassiere, sarà fatta regolare consegna dal cassiere cessante alla presenza del prefetto presidente, dal segretario capo dell'ufficio amministrativo e dal contabile controllore; saranno consegnate dal cassiere allo assumente le note di reste controllate e verificate dall'ufficio amministrativo senz'altro obbligo che quello di riscuotere le somme, e ne risponderà nel nome proprio quante volte risulti negligenza o noncuranza nella esazione.

Art. 27. Le spese dei registri e stampati saranno sostenute dalle due Amministrazioni separatamente, cioè ciascuna sopporterà la spesa per i moduli ad uso proprio.

Art. 28. Le spese del contratto anco per servizio di Cassa saranno a carico del ricevitore. 3682

COMUNE DI CISTERNA DI ROMA

Ad istanza del signor Adolfo Cogliati, collettore dell'Esattoria comunale di Cisterna, si fa pubblicamente noto che nel giorno 28 luglio 1882, alle ore 9 antimeridiane, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento, nei giorni 3 e 9 agosto detto anno, alla stessa ora, avranno luogo nell'ufficio, e davanti al pretore di Velletri, le subaste sotto indicate:

1. A danno di Corsi Luigi fu Francesco, ora gli eredi — Fabbricato, porzione terrena di un piano e due vani in via Garibaldi, num. 9, confinante con strada e Corsi Leopoldo, sez. 1ª, part. 378 1|3, del reddito catastale di lire 60 — Altro fabbricato, porzione terrena di un piano ed un vano, in via Garibaldi, num. 9, confinante con strada e Caetani principe, sez. 1ª, part. 378 1|4, del reddito catastale di lire 37 50 — Altro fabbricato, porzione primo piano, di un piano e quattro vani, in via Garibaldi, num. 9, confinante con strada e Confraternita del Sacramento, sezione 1ª, part. 378|1, del reddito catastale di lire 60.

2. A danno di Corsi Leopoldo fu Simone — Fabbricato, casa terrena di un piano e due vani, in via Garibaldi, n. 8, confinante con strada, Pagliani Giuseppe e Tommaso, ed Istituzione pia delle Anime Purganti, sez. 1ª, part. 47|1, del reddito catastale di lire 28 — Altra casa terrena di un piano ed un vano, in via Menotti, n. 12, confinante con strada, Guidardi Anna Maria e Salvini Raimondo, sez. 1ª, part. 94|1, del reddito catastale di lire 7 50 — Altra casa di un piano e due vani, in via Cavour, n. 10, confinante con strada, Gabrielli Flaviano e Coluzzi Antonio, sezione 1ª, part. 231|2, del reddito catastale di lire 30.

3. A danno di Salvini Giovanna fu Giuseppe, maritata Renzelli Isidoro fu Francesco — Fabbricato di tre piani e sei vani in via dei Fiori, n. 19, confinante con strada e Sagrestia della Collegiata da due lati, sez. 1ª, part 158, del reddito catastale di lire 75.

4. A danno di Lezzani, prelatura e primogenitura goduta da Lezzani Massimiliano fu Lorenzo — Bosco da frutto, casa colonica e pascolo boscato, in contrada Femmina Morta, confinante con la Tenuta delle Castella, strada che da Conca mette a Cisterna, ed altri beni dell'intestato, estensione 7748 99, sez. 10ª, part. 1, 2, 3, del reddito catastale di lire 25,889 43.

5. A danno di Monti Ginevra e sorella — Fabbricato, casa terrena di un piano ed un vano, in via dell'Ospedale, num. 17, confinante con strada, Sagrestia della Collegiata, e Pagliani Giuseppe e Tommaso, sez. 1ª, part. 62|1, del reddito catastale di lire 11 25 — Altra casa primo e secondo piano, di due piani e quattro vani, in via Carlo Alberto, confinante con strada, Perazzotti Luca e fratelli, e Salvatori Filippo e Paolo, sez. 1ª, part. 229 e 230, del reddito catastale di lire 45.

6. A danno di Colozzi Pasquale fu Arcangelo — Fabbricato, porzione del primo piano, di un vano, in via del Teatro, n. 34, confinante con strada, Caetani principe e Luiselli Lorenzo, sez. 1ª, part. 187|2, del reddito catastale di lire 14 — Altra casa, primo piano, di un piano ed un vano in via del Teatro, n. 34, confinante con strada e principe Caetani, sez. 1ª, part. 188|2, del reddito catastale di lire 36.

7. A danno di Comparini Ilario fu Arcangelo — Fabbricato, primo e secondo piano, di due piani e quattro vani, in via Cavour, n. 32, confinante con strada, Fabbri Annibale e comune di Cisterna, sez. 1ª, part. 342|2, del reddito catastale di lire 45.

8. A danno del Legato Peroni, amministrato da Corbi Giuseppe — Fabbricato primo e secondo piano, di due piani e due vani, in vicolo Menotti, n. 29, confinante con strada, Corsi Sofia, e Pagliani Giuseppe e Tommaso, sez. 1ª, part. 86|2, del reddito catastale di lire 22 50.

I suddetti immobili sono tutti situati nel territorio di Cisterna.

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente.

Le offerte dovranno essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 0|0 del prezzo come sopra determinato.

Il deliberatario dovrà sborsare l'intiero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese dell'asta, di registro e contrattuali.

Cisterna, li 5 luglio 1882.

Il Collettore: A. COGLIATI. 3730

BANCO DI NAPOLI

CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE del 21 al 30 del mese di Giugno 1882.

Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 72,109,802 99
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 87,025,950 42		
	id. id. maggiore di 3 mesi	„ 99,903 06		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 215,936 64	„	87,341,790 12
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ „		
	Cambiali in moneta metallica	„ „		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „	„	
Anticipazioni				„ 40,666 576 79
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 43,229,388 12		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ „		44,103,949 87
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ 716,759 25		
	Effetti ricevuti all'incasso	„ 157,802 50		
Crediti				„ 23,724,739 17
Sofferenze				„ 5,039,829 52
Depositi				„ 110,147,419 47
Partite varie				„ 25,758,663 26
Totale				L. 408,892,771 19
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 2,434,615 60
Totale generale				L. 411,327,386 79

PASSIVO.

Capitale	L. 48,750,000 „
Massa di rispetto	„ 2,516,589 54
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	„ 136,330,918 50
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	„ 67,046,161 44
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 19,480,771 21
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 110,147,419 47
Partite varie	„ 22,614,159 14
Totale	L. 406,886,019 30
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 4,441,367 49
Totale generale	L. 411,327,386 79

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 20,014,702 40
Bronzo	„ 4,269 09
Biglietti consorziali	„ 49,030,381 50
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	„ 3,060,450 „
Totale	L. 72,109,802 99

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 e 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ „
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„ 4 „
Sulle anticipazioni di sete	„ „
Sulle anticipazioni di altri generi	„ 7 „
Sui conti correnti passivi	„ 2 1/2 a 3

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Somma
da L. 50	462,156	L. 23,107,800 „
da L. 100	528,599	„ 52,859,900 „
da L. 200	43,329	„ 8,665,800 „
da L. 500	51,610	„ 25,805,000 „
da L. 1000	25,438	„ 25,438,000 „
Totale		L. 135,876,500 „

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Da cent. 0,50	N. 264,973	L. 132,486 50
Lira 1	„ „	„ „
„ 2	„ 726	„ 1,452 „
„ 5	„ 23,890	„ 119,450 „
„ 10	„ 2,835	„ 28,350 „
„ 20	„ 4,409	„ 88,180 „
„ 250	„ 338	„ 84,500 „
	Fedi a Cassiere A/F	„ „
	Totale	L. 136,330,918 50

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 „ e la circolazione . . . . L. 136,330,918 50 è di uno a 2 79

Il rapporto fra la riserva L. 69,049,352 99 { la circolazione L. 136,330,918 50 e gli altri debiti a vista „ 67,046,161 44 } L. 203,377,079 94 è di uno a 2 94

Prezzo corrente delle azioni	L. „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ „

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 45,139,178 87.

Visto: Il Direttore Generale
D. CONSIGLIO.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale
R. PUZZIELLO.

3714

Nota per aumento del sesto.

Si fa noto che al pubblico incanto tenuto avanti questo Tribunale alla udienza del 6 luglio 1882 il sig. Pietro Pietrosanti, di Velletri, è rimasto liberatario provvisorio per la somma di lire duecentoquaranta e centesimi quarantacinque del fondo sottodescritto, rappresentato dal lotto numero 62 dei beni escussi a carico del signor Ottaviano Romani, sulle istanze di Ageno Ettore e LL. CC., e cioè:

Diretto dominio di vigna e canneto in contrada Il Comune, responsivo all'ottava parte dei prodotti senza quarta, contraddistinto nelle mappe censuarie coi numeri 806, 807, 809, 810, 811, 812, 823, 824, 1859 della sezione 5ª, confinanti strada del Comune, Ciprari Luigi, Lucia Pietro, Penioni Leopoldo, della quantità superficiale di ettari 2, are 11, centiare 60, già stimato lire 567 70.

Che perciò si fa luogo all'aumento non minore del sesto in conformità di legge, e che il termine utile a tale effetto va a scadere col giorno 21 luglio corrente.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Velletri,
Li 7 luglio 1882.

3706 Il cancelliere BERTI.

AVVISO.

Si rende noto che al pubblico incanto tenuto avanti questo Tribunale, alla udienza del dì sei luglio milleottocentottantadue, le LL. EE. Doria Pamphili don Giovanni Andrea, don Alfonso e donna Olimpia, assistita questa ultima dal consorte don Fabrizio Colonna, Massimo donna Teresa, assistita dal consorte Massimo don Giulio, Lavaggi donna Quintilina, assistita dal marito conte Giovanni Luca Lavaggi Della Sonaglia, tutti domiciliati in Roma ed elettivamente in Velletri presso l'avvocato Ernesto Boffi, sono rimasti liberatari provvisori del fondo sottodescritto per la somma da loro offerta a forma di legge di lire cinquecentodiciassette e centesimi venti, escusso a carico di Antonio Tuzzi, di Roccamassima, e cioè:

Una casa posta in Roccamassima, in contrada La Chiesa, distinta col civico numero 25, ed in mappa sezione 1ª, numero 24 sub. 6, sezione 1ª, num. 1334, gravata dell'annuo tributo di lire 3 37, confinante con Margherita Lucarelli, Giuseppe Tora, Francesco Lucarelli, Rosa Lucarelli, strada, ecc.

Che perciò si fa luogo all'aumento non minore del sesto in conformità di legge, e che il termine esteso a tale effetto va a scadere col giorno 21 luglio 1882.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Velletri,
Li 7 luglio 1882.

3707 Il cancelliere BERTI.

AVVISO. 3695

(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 11 agosto 1882, avanti il Tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, ad istanza del reverendissimo Capitolo di Santa Maria in Cosmedin, e per esso del reverendo canonico camerlengo Letifonte Battelli, in danno di Carpini-Smeraldi David Antonio, si procederà alla vendita per pubblico incanto del seguente fondo, alle condizioni risultanti dal bando giudiziale, ostensibile nella cancelleria del Tribunale suddetto, e si avverte che l'incanto si aprirà sul prezzo offerto dal creditore espropriante di lire 200:

Utile dominio della vigna, posta in Roma con casa rurale, vocabolo Travicello o Tre Cancelli, sez. 1ª, numeri di mappa 460, 460 sub. 1, 461, 775, confinante da due lati il signor Luigi Fiorelli, il signor duca Massimo e la via pubblica, salvo ecc., della quantità di ettari 1 88, e dell'estimo catastale di lire 1615, di diretto dominio del Capitolo precedente, e del Capitolo di San Nicola in Carcere, di Roma, gravata dell'imposta erariale in principale per l'anno 1881 di lire 23 87.

AVV. PIETRO MORGANTE proc.

Bando per vendita giudiziale

dell'ex-feudo Capo d'Arso.

Il cancelliere del Tribunale di Caltanissetta rende di pubblica ragione:

Che essendosi messo all'asta più volte l'ex-feudo Capo d'Arso sull'istanza del Sindacato della fallita barone di Trabonella, rappresentata dal signor Giuseppe Pratilli, direttore della Banca Nazionale, domiciliato e residente in Caltanissetta, rappresentato dal suo procuratore legale signor Francesco Paolo Scarlata, pure ivi domiciliato e residente, per manco d'offerenti sono state dichiarate deserte le aste, nonostante i disposti discali;

Che in vista di tanto, sulla medesima istanza il detto Tribunale con sentenza del dì tre luglio milleottocentottantadue ha ordinato la vendita suddetta del cennato ex-feudo in base al prezzo di lire quattrocentoventimila, diviso in tre lotti, come appresso si dirà, destinando l'udienza del trentuno agosto milleottocentottantadue, alle ore 10 antimeridiane, delegando per tale incanto il giudice di detto Tribunale, signor Alfio Toscano, da procedersi nella sala di udienza della prima sezione civile di detto Tribunale, e ciò con tutte le condizioni stabilite nel precedente bando del ventinove aprile del milleottocentottantuno, meno delle condizioni segnate ai numeri 4 e 6 di detto bando, modificati nel senso come stanno scritte più sotto, e che le pubblicazioni del bando siano eseguite nei luoghi disposti precedentemente, e compiute almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Quindi nel precitato giorno trentuno agosto milleottocentottantadue, alle ore dieci antimeridiane, si procederà alla vendita al calor dell'asta, nanti il delegato giudice signor Toscano, nella sala delle udienze di detto Tribunale civile, prima sezione, del seguente ex-feudo Capo d'Arso:

Ubicazione presso Caltanissetta, a dodici chilometri circa, intersecato dalle strade rotabili che conducono a Castrogiovanni, a Piazza, a Terranova, non molto lungi dalla stazione ferroviaria d'Imera.

Questo feudo, che misura la estensione di ett. 599 ob. 77, venne diviso nei seguenti tre lotti, ed ai medesimi venne assegnato il valore ed imponibile catastale sottoindicati, secondo fu prescritto dal Tribunale nella precitata sentenza del tre luglio corrente.

Lotto 1. — *Ex-feudo Capo d'Arso.*

Tenuta Giumentarello. Seminerio semplice, della estensione di ett. 34 13 60

È costituito da una zona di terreno di forma irregolare, che scende a tramontana a guisa di ferro di lancia verso la casa di Granatelli, che confina a levante coll'ex-feudo Rizzuto, ed a ponente col rialzo o finaita che va a raggiungere la cresta della montagna di Capo d'Arso, a mezzodì il secondo lotto.

Valore assegnato dal Tribunale dopo i disposti ribassi e deserzioni d'asta del valore di stima per la somma di lire sedicimila quattrocentonovantotto e centesimi ottantatre.

Imponibile catastale assegnato a questo primo lotto lire centottanta e centesimi ventidue.

Lotto 2. — *Capo d'Arso.*

Comprende tutta la porzione dell'ex-feudo Capo d'Arso, propriamente detto, che sta al disopra della strada, di natura oliveto, mandorleto, vigneto, terre pascolative o seminerio, ecc.

Confina a tramontana colle creste di roccia che dividono l'ex-feudo dalla proprietà del barone Crescimanno e si prolungano fino alle terre di Granatelli presso la tenuta Giumentarello, formante il primo lotto. — A levante, coll'ex-feudo Rizzuto; a mezzodì, per porzione col fiume Morello e per tutto il rimanente colla strada provinciale che conduce a Castrogiovanni fino all'innesto colla strada nazionale che conduce a Piazza. — A ponente colla suddetta strada che conduce a Piazza fino al ponte Capo d'Arso, ed in seguito colle cresti di roccia che ripiegando a gomito formano il limite di tramontana. Superficie complessiva ettari 450 75 95.

Dalla perizia si ricava, che alla terra, dedotta l'area occupata dalle migliorie e dal terreno inutile, fu dato il valore di lire centocinquantanovemila seicentotrentadue. Alle migliorie, cioè agli ulivi domestici, in numero quindicimila duecentocinquantasette, senza calcolare gli ulivi selvaggi e gli altri alberi, arbusti, distinti in detta perizia, fu dato il valore di lire trecentottantaseimila quattrocentotrentanove e cent. quaranta, ed ai casamenti, compresi i tappeti e tutto il casamento grado, lire ventiduemila quattrocentodiciassette e centesimi novantuno.

Di talchè l'assieme valore di detto secondo lotto assegnato dal perito ascende a lire cinquecentosessantottomila quattrocentottantotto e centesimi ottantuno.

Or per le deserzioni d'aste e ribassi precedenti, il detto Tribunale assegnò a questo secondo lotto, colla succennata sentenza del tre luglio corrente, la cifra di base per il nuovo incanto di lire trecentotrentacinquemila cinquantuno e centesimi sessantaquattro.

Imponibile catastale assegnato a questo secondo lotto lire tremilaseicentocinquantanove e cent. ottantasette.

Lotto 3. — *Capo d'Arso.*

Comprende la parte dell'ex-feudo Capo d'Arso, propriamente detto, che sta al disotto della strada, di natura seminerio, oliveto mandorleto.

Confina a tramontana con la strada che conduce a Castrogiovanni, a levante colla strada che conduce a Piazza, nelle vicinanze del Ponte Capo d'Arso, e col fiume Morello, in vicinanza del ponte sullo stesso fiume al chilometro sedicesimo, a mezzodì ancora col fiume Morello, meno due piccoli appezzamenti di proprietà estranea, che sono segnati nel tipo a ponente col fiume Imea o fino al ponte Capo d'Arso.

Superficie complessiva ettari 114 17 11.

Valore assegnato dal perito alle terre, meno l'area occupata dalle migliorie e dal terreno inutile, lire ottantaduemila cinquecentocinquantadue e centesimi tre.

Alle migliorie (notisi che i soli ulivi domestici ascendono al numero di milletrecentosettantatre, senza calcolare gli ulivi selvaggi cogli altri alberi), fu dato valore di lire trentatremila centouno. Ed al casamento il valore di lire quattrocentosei e centesimi quarantadue.

In tutto il valore del terzo lotto assegnato dal perito ascende a lire centosedicimila centotrentanove e centesimi quarantacinque.

Ora per le ragioni sopraddette, per i disposti ribassi e deserzioni d'asta, il Tribunale ha fissato pel nuovo incanto, come prezzo di base di detto terzo lotto, la cifra di lire sessantottomila quattrocentoquarantanove e centesimi quarantatre.

Condizioni della vendita.

1. Gli stabili suddetti si vendono a corpo e non a misura, con tutti i pesi e le servitù attive e passive che vi sono inerenti, e nello stato in cui sono possedute dall'amministrazione del fallimento.

2. L'incanto si aprirà come sopra si è accennato all'udienza del trentuno agosto milleottocentottantadue, alle dieci antimeridiane, innanti il giudice delegato sig. Toscano, nella camera della prima sezione civile di esso Tribunale, alla base del prezzo da detto Tribunale stabilito colla ripetuta sentenza del tre luglio milleottocentottantadue, come segue:

Primo lotto, a base di lire sedicimila quattrocentonovantotto e centesimi ottantatre;

Secondo lotto, a base di lire trecentotrentacinquemila cinquantuna e centesimi settantaquattro;

Terzo lotto, a base di lire sessantottomila quattrocentoquarantanove e centesimi quarantatre.

3. Ogni aumento di offerta non sarà minore di lire cinquanta.

4. L'incanto sarà aperto anzitutto per i singoli lotti in cui fu ripartito detto ex-feudo, e ciascun lotto in base al prezzo come sopra fissato dal Tribunale. Se tutti e tre i lotti del feudo in parola non verranno alla stessa udienza aggiudicati, allora s'intende per non avvenuta l'offerta e l'aggiudicazione di uno o di due dei lotti soltanto.

Qualora poi tutti e tre i lotti saranno in detta udienza singolarmente aggiudicati, in questo caso, in base al prezzo addizionato di tutti e tre ottenuto nella gara, si aprirà l'incanto dell'intero ex-feudo, e nel solo caso che vi saranno offerte da migliorare tale prezzo di base, l'ex-feudo rimarrà aggiudicato a chi offrirà per l'intero, vantaggiando il prezzo come sopra, ritenendosi in quest'ultimo caso di maggiori offerte come non avvenute le offerte ed aggiudicazioni dei tre lotti singolarmente.

5. Ogni offerente dovrà avere depositato nella cancelleria del Tribunale il decimo del prezzo del lotto o lotti per cui aspira, ed inoltre la somma delle spese della vendita, che restano a suo carico, e cioè quelle del verbale della registrazione, trascrizione ed iscrizione dell'ipoteca legale.

Nessuno potrà essere dispensato dal deposito del decimo che potrà ritirare a norma dell'art. 677 Cod. proc. civile.

6. Il prezzo sarà pagato depositandosi nella Cassa dei Depositi e Prestiti, metà infra i giorni venti dal dì in cui l'aggiudicazione sarà definitiva, e l'altra metà all'anno preciso dalla aggiudicazione suddetta, e cogli interessi per questa seconda metà al cinque per cento.

7. Non pagandosi in tutto o in parte il prezzo dovuto, sarà a procedersi alla rivendita, giusta gli art. 689 e 718 Codice suddetto.

8. Il prezzo che residuasse dal pagamento dei creditori privilegiati ed iscritti sugli stabili venduti, si devolve alla massa del fallimento, e sarà versato, col concorso del sindacato, nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

L'offerente al primo lotto depositerà per decimo del prezzo, a base della cifra sopraddetta, lire mille seicentoquarantanove e centesimi ottantotto.

E per ispese approssimative lire duemila.

Il decimo del secondo lotto si è lire trentatremila cinquecentocinque e centesimi diciassette.

E per ispese approssimative lire ventiquattromila.

Il decimo del terzo lotto si è di lire seimilaottocentoquarantaquattro e centesimi novantaquattro.

E per ispese lire cinquemila, salvo il dritto di richiedere il deposito di maggior somma in proporzione degli aumenti di offerta a farsi nel calor dell'asta.

La relazione di stima degli indicati ex-feudi fu eseguita dall'ingegnere Pietro Chiodino, e trovasi depositata nella cancelleria del Tribunale in cui chiunque potrà esaminarla.

Caltanissetta, tre luglio 1882.

Il cancelliere Mastrosimone.

Specifica come l'originale lire 12.
Quitanza n. 5966. Reg. G. C. n. 6710.

Copia da inserirsi nel Giornale.

Caltanissetta, 5 luglio 1882.

3681 Il canc. Mastrosimone.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che in virtù di sentenza emanata dal Tribunale civile di Roma sotto il giorno 19 aprile anno corrente, ad istanza del signor Egidi Mario, possidente, domiciliato in Palombara, nel giorno 16 agosto 1882 si procederà alla vendita giudiziale del fondo rustico in vocabolo Colle Marocco, sito nel territorio di Palombara, nei noti confini, spettante ai signori Schiavoni Luigi fu Egidio e Francesca Ippoliti, possidenti, ivi domiciliati, a tenore del bando al quale, ecc., e giusta il disposto nell'art. 668 della Procedura civile e per ogni altro effetto di ragione.

Roma, 8 luglio 1882.

3727 Avv. Marco Rosati proc.

Nota per aumento del sesto.

Si fa noto che al pubblico incanto tenutosi avanti questo Tribunale alla udienza del 6 luglio 1882, il signor Romolo Romani, di Velletri, è rimasto liberatario provvisorio dei fondi sottodescritti, rappresentati dai lotti di numero 3 e 11, escussi a pregiudizio del signor Ottaviano Romani, sulle istanze di Ageno Ettore e LL. CC., per le somme di lire cento e centesimi cinquantasei quanto al lotto di numero 3, e di lire trecentoundici quanto al lotto di numero 11.

Lotto n. 3.

Diretto dominio di un terreno boschivo, ceduo di castagni, posto nel territorio di Velletri, contrada La Tevala, ritenuto a colonia dal signor Camillo Vita, già Antonio Caccese, con la corrisposta al quinto dei prodotti, contraddistinto nelle mappe censuarie coi numero 554, sezione 5ª, della quantità superficiale ettaro 1, are 4, già stimato lire 218 33.

Lotto 11.

Diretto dominio di un terreno macchioso, ceduo di castagni, posto nel suddetto territorio, contrada Colle Magisterna, contraddistinto nelle mappe censuarie col n. 237, sezione 8ª, della quantità di ettari 2, are 33, già stimato lire 724.

Che perciò si fa luogo all'aumento non minore del sesto, in conformità di legge, e che il termine utile a tale effetto va a scadere col giorno 21 luglio 1882.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Velletri, li 7 luglio 1882.

3704 Il cancelliere Berti.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

I fratelli Ferrando avv. cav. Ortensio ed avv. Umberto, da Montiglio, hanno presentato alla cancelleria del Tribunale civile di Casale domanda per ottenere lo svincolo della cauzione prestata per l'esercizio del notariato in Montiglio (distretto di Casale Monferrato) dal loro padre cav. Luigi, notaro, deceduto il 27 febbraio 1882 in Montiglio, e consistente in due rendite nominative di lire 80 e di lire 20, sul Debito Pubblico dello Stato, come da certificati 30 novembre 1852, n. 443753, e 2 agosto 1880, n. 696309, producendo a corredo il verbale 29 maggio 1882, autentico Galleani, constatante la verifica degli atti e repertori di detto notaro Ferrando, trovati regolarmente tenuti.

E ciò a senso degli articoli 38 della legge e 53 del regolamento sul Notariato.

La domanda venne registrata il 20 giugno 1882 sul registro cronologico.

3676 Avv. G. Minazzi proc.

Nota per aumento del sesto.

Si fa noto che al pubblico incanto tenuto avanti questo Tribunale alla udienza del dì 6 luglio 1882, il signor Giuseppe fu Vincenzo Meloni, domiciliato in Sezze, è rimasto liberatario provvisorio per la somma di lire 1150 e centesimi 96 del fondo sottodescritto, escusso sulle istanze dell'Amministrazione demaniale di Sezze, rappresentata dalla Regia Intendenza di finanza di Roma, e per essa dal ricevitore del registro di Sezze, signor Chelini Emilio, a carico di Santerota Felice, domiciliato in Sezze, e cioè:

Un fabbricato posto entro la città di Sezze, via Cavour, n. 20, di vani 7, confinante coi fratelli Maselli, Cerroni e strada, segnato in mappa sezione Città, n. 211, col reddito imponibile di lire 146 25;

Che perciò si fa luogo all'aumento non minore del sesto in conformità di legge, e che il termine utile a tale effetto va a scadere col giorno 21 luglio corrente.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Velletri, li 7 luglio 1882.

3705 Il cancelliere Berti.

COMUNE DI VOCOGNO E PRESTINONE (OSSOLA)

AVVISO D'ASTA per lire 91,931

nelle ore 9 antimeridiane del giorno 1° agosto 1882

Si previene il pubblico che alle ore nove antimeridiane del giorno di martedì 1° agosto p. v. si procederà in questa sala comunale, avanti la Giunta municipale, all'incanto per la vendita di n. 8237 piante d'alto fusto da spina (picee, abeti e pini silvestri), radicate nei boschi comunali denominati *Piazzocco, Monte* e *Loia*, al peritato prezzo di lire 91,931, risultanti dal verbale di verifica, martellatura e perizia del signor sottispettore forestale di Domodossola del 29 aprile ultimo scorso, mediante l'osservanza di tutte le condizioni ivi tenorizzate, e di tutte quelle imposte dal Comune, recate dal verbale consigliare 7 maggio ultimo passato, approvato il tutto dalla Deputazione provinciale di Novara con decreto 6 giugno ultimo passato.

Fra le condizioni le principali sono:

1. Le offerte in aumento al prezzo d'asta di lire 91,931 non saranno inferiori di lire cento caduna.

2. Gli aspiranti dovranno preventivamente depositare, per garanzia delle loro offerte, il decimo del prezzo d'asta (lire 9193 10) in moneta avente corso legale, od un'equivalente rendita sul Debito Pubblico nazionale calcolata al corso della Borsa di Torino, escluso qualsiasi vaglia di privati.

3. Il taglio e trasporto del legname dal bosco dovrà essere completamente ultimato per la fine di agosto del prossimo anno 1886, restando riservato al Comune lo spoglio delle piante per uso di legna da fuoco.

4. Entro un mese dal deliberamento definitivo l'acquisitore addiverrà alla formale stipulazione del contratto mediante atto pubblico, prestando le richieste garanzie al Comune, valendosi di persona solvibile e benevisa, o del deposito di titoli legali, con dichiarazione che in caso di inadempimento decadrà dal contratto e perderà il deposito, che andrà senz'altro a favore del Comune.

5. L'acquisitore dovrà eleggere il suo domicilio in questo comune all'atto dell'investitura definitiva.

6. Il pagamento del prezzo di deliberamento dovrà farsi al tesoriere comunale nel modo seguente:

Lire ventimila all'atto della stipulazione del contratto definitivo;

La rimanente somma a saldo in quattro rate uguali: la prima nel mese di luglio 1883, la seconda in luglio 1884, la terza in luglio 1885, la quarta in luglio 1886, colla corrisponsione dell'annuo interesse netto d'imposta del 5 per cento, a rata di tempo e somma.

7. Il deliberamento non vincolerà il Comune se non quando sarà superiormente approvato.

8. L'acquisitore sarà scrupolosamente subordinato a tutte le leggi e regolamenti forestali vigenti nella provincia.

9. Il termine utile per l'aumento del ventesimo, o migliore, al prezzo del primo deliberamento, è fissato a giorni quindici, e scadrà quindi allo scoccare delle ore 12 meridiane del dì 16 agosto prossimo venturo.

10. Nell'asta saranno osservate le formalità prescritte dal tit. 2°, cap. 1° e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

S'invita perciò chiunque aspiri a detta asta a comparire nel giorno ed ora avanti indicati per fare i suoi partiti, che saranno accettati in aumento alla somma di lire 91,931, per cui si procederà al primo deliberamento, all'estinzione naturale della terza ed ultima candela vergine, a favore dell'ultimo e migliore offerente, sotto l'esatta osservanza dei singoli capitoli a detta asta relativi, dei quali chiunque potrà avere visione presso il segretario sottoscritto.

Vocogno, addì 2 luglio 1882.

Per detto Comune
G. MARCONI *Segretario.*

3696

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso d'Incanti.

Essendosi nel dì 20 dello scorso mese di giugno proceduto all'incanto per lo

Appalto del trasporto, con battelli a vapore, dei dispacci, valige, sacchi, carte ed altri oggetti dell'Amministrazione postale, fra Napoli e le isole del golfo di Gaeta,

giusta l'avviso d'asta a stampa del 30 maggio ultimo, si otteneva la provvisoria aggiudicazione col ribasso del quattro per cento sul prezzo a base d'asta, che perciò da lire 36,000 annue rimase ridotto a lire 34,560.

Nel termine utile a produrre offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, giusta quanto si annunziava coll'avviso di seguito deliberamento in data 22 giugno scorso, essendone stata presentata una del 5 per cento di ribasso, così si previene che ai sensi dell'art. 99 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Reale decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, si procederà nel dì 26 del corrente mese di luglio, alle ore 12 meridiane, nell'ufficio di questa Prefettura, innanzi al signor prefetto, o chi per lui, ad un ultimo definitivo incanto, col metodo della estinzione di candela vergine, in base all'annuo canone di lire 32,833, così diminuito per effetto dei due ribassi ottenutisi.

1. Il servizio comprenderà una corsa giornaliera fra Napoli e Casamicciola, toccando Procida ed Ischia, e due corse settimanali fra Napoli e Ponza, con approdo a Procida, Ischia, Forio, Ventotene e Santo Stefano.

2. L'orario sarà fissato dall'Amministrazione delle poste, la quale potrà variarlo a seconda dei bisogni del servizio; come pure potrà stabilire nuovi approdi, e fra questi quello di Pozzuoli e Nisida, ed aumentare il numero delle corse di andata e ritorno. In questi casi la retribuzione che si paga all'accollatario sarà accresciuta in proporzione del maggior percorso, ed in base al prezzo al quale venne aggiudicato l'appalto.

3. I piroscafi da adibirsi a tali servizi nel numero di quattro dovranno essere di assoluta e libera proprietà dell'appaltatore, di solida costruzione, due del tonnellaggio non inferiore a 60 tonnellate, e due del tonnellaggio non inferiore a 80 tonnellate; quale tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del decreto 11 marzo 1873.

4. La durata dell'appalto si estende a nove anni i quali avranno cominciamento col 1° ottobre 1882 e termineranno a settembre 1891.

5. A base dell'appalto starà il capitolato dei patti e delle condizioni del dì 11 aprile 1882, firmato dal direttore generale delle poste; e del quale ognuno potrà prenderne conoscenza in tutti i giorni presso la Prefettura medesima.

6. Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno esibire:

a) Certificato rilasciato dall'autorità municipale o dal capitano del porto di Napoli, dal quale potesse scorgersi che la persona sia non solamente solvibile, ma pratica di tal particolare ramo di servizio, e

Quietanza della Tesoreria provinciale di Napoli, comprovante il deposito per cauzione provvisoria di lire 9000, in danaro o in biglietti di Banca Nazionale, che sarà restituita dopo l'incanto, all'infuori di quella del deliberatario, il quale dovrà, a guarentigia del contratto, assicurare per cauzione diffinitiva l'annua rendita iscritta di lire 1000, oppure versare nella Cassa dei Depositi e Prestiti la somma di lire 20,000, in danaro o in biglietti di Banca.

7. Il contratto non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo la approvazione Ministeriale.

8. Tutte le spese degli incanti, del contratto e delle copie di esso, nonchè le tasse di registro e di concessione governativa, e quant'altro fosse dovuto per legge, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, il quale all'uopo depositerà nell'atto della sottoscrizione del contratto la somma di lire 2500.

9. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro dieci giorni dalla data della medesima, stipulare con l'Amministrazione regolare contratto, previo deposito della cauzione definitiva presso la Cassa dei Depositi e Prestiti. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato per la stipulazione del contratto, egli perderà il deposito della cauzione provvisoria, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

Napoli, 10 luglio 1882.

3703 *Il Segretario delegato*: P. GALATRO.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FABBRICA D'ARMI DI TERNI

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 9 *ter*).

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 16 giugno 1882, n. 9 *bis*, per la seguente provvista:

Indicazione degli oggetti	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Deposito
LOTTO UNICO. Aste da casse di fucili, modello 1870, (non lisciviate) . . . . . N°	40000	3 30	132,000 »	13,200 »

da consegnarsi nei magazzini della suddetta Direzione nel termine di giorni centoventi, a decorrere dal dì successivo all'avviso dell'approvazione del contratto, è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 0 60 per cento.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia i fatali per presentare l'offerta di ribasso, non minore del ventesimo, scade al mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 24 luglio 1882, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col documento comprovante di aver fatto il deposito prescritto dal suddetto avviso d'asta.

L'offerta debb'essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 11 antimeridiane alle 5 pomeridiane nei giorni precedenti quello della scadenza dei fatali, e dalle ore 11 antimeridiane alle 12 meridiane nel giorno di detta scadenza.

Sarà pure facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di Stabilimento dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima della scadenza dei fatali, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Dato in Terni, addì 8 luglio 1882.

Per la Direzione
Il Segretario: A. CANDELORI.

3721

INTENDENZA DI FINANZA DELL'UMBRIA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite di generi di privativa:

1. Rivendita n. 1 in Montopoli, assegnata per le leve al magazzino di Poggio Mirteto, del presunto reddito lordo di lire 367 63.
2. Rivendita n. 3 in Castel Ritaldi e San Giovanni, assegnata per le leve al magazzino di Spoleto, del presunto reddito lordo di lire 77 79.
3. Rivendita n. 1 in Otricoli, assegnata per le leve al magazzino di Terni, del presunto reddito lordo di lire 152 21.
4. Rivendita n. 2 in Orvieto, assegnata per le leve al magazzino di Orvieto, del presunto reddito lordo di lire 415 52.
5. Rivendita n. 3 in Oliveto, frazione del comune di Torricella in Sabina, assegnata per le leve allo spaccio all'ingrosso di Poggio Mojano, del presunto reddito lordo di lire 48 83.
6. Rivendita n. 1 in Neapolo, assegnata per le leve allo spaccio all'ingrosso di Poggio Mojano, del presunto reddito lordo di lire 170 45.
7. Rivendita n. 4 in Monte Campano, frazione del comune di Amelia, assegnata per le leve al magazzino di Terni, del presunto reddito lordo di lire 60 88.
8. Rivendita n. 25 in Monte Petriolo, frazione del comune di Perugia, assegnata per le leve al magazzino di Perugia, del presunto reddito lordo di lire 48 84.
9. Rivendita n. 13 in Belfiore, frazione del comune di Foligno, assegnata per le leve al magazzino di Foligno, del presunto reddito lordo di lire 287 33.
10. Rivendita n. 6 in Toscolano, frazione del comune di Montecastrilli, assegnata per le leve al magazzino di Todi, del presunto reddito lordo di lire 58 19.
11. Rivendita n. 28 in San Martino in Calle, frazione del comune di Perugia, assegnata per le leve al magazzino di Perugia, del presunto reddito lordo di lire 176 60.
12. Rivendita n. 3 in Borgo Aretino, frazione del comune di Assisi, assegnata per le leve al magazzino di Foligno, del presunto reddito lordo di lire 130 80.
13. Rivendita n. 3 in Pietroforte, frazione del comune di Pozzaglia, assegnata per le leve allo spaccio all'ingrosso di Poggio Mojano, del presunto reddito lordo di lire 57 38.
14. Rivendita n. 1 in Paciano, assegnata per le leve al magazzino di Perugia, del presunto reddito lordo di lire 162 12.
15. Rivendita n. 17 in Perugia, assegnata per le leve al magazzino di Perugia, del presunto reddito lordo di lire 394 64.
16. Rivendita n. 37 in Ponte Felcino, frazione del comune di Perugia, assegnata per le leve al magazzino di Perugia, del presunto reddito lordo di lire 426 33.
17. Rivendita n. 1 in Configni, assegnata per le leve al magazzino di Terni, del presunto reddito lordo di lire 70 06.
18. Rivendita n. 1 in Scheggino, assegnata per le leve al magazzino di Spoleto, del presunto reddito lordo di lire 110 94.
19. Rivendita n. 2 in Colpetrazzo, frazione del comune di Massa Martana, assegnata per le leve al magazzino di Todi, del presunto reddito lordo di lire 53 28.
20. Rivendita n. 1 in Vacone, assegnata per le leve al magazzino di Poggio Mirteto, del presunto reddito lordo di lire 270 26.
21. Rivendita n. 1 in Valtopina, assegnata per le leve al magazzino di Foligno, del presunto reddito lordo di lire 298 78.
22. Rivendita n. 1 in Acquasparta, assegnata per le leve al magazzino di Todi, del presunto reddito lordo di lire 563 77.
23. Rivendita n. 11 in Basiglia, frazione del comune di Foligno, assegnata per le leve al magazzino di Foligno, del presunto reddito lordo di lire 95 03.
24. Rivendita n. 7 in Sant'Andrea, frazione del comune di Gualdo Cattaneo, assegnata per le leve al magazzino di Foligno, del presunto reddito lordo di lire 92 40.
25. Rivendita n. 15 in Protto, frazione del comune di Spoleto, assegnata per le leve al magazzino di Spoleto, del presunto reddito lordo di lire 94 64.
26. Rivendita n. 2 in Ponticelli, frazione del comune di Scandriglia, assegnata per le leve allo spaccio all'ingrosso di Poggio Mojano, del presunto reddito lordo di lire 84 27.
27. Rivendita n. 16 in Perugia, assegnata per le leve al magazzino di Perugia, del presunto reddito lordo di lire 552 01.
28. Rivendita n. 61, di nuova istituzione, in Cenerente, frazione del comune di Perugia, assegnata per le leve al magazzino di Perugia, del presunto reddito lordo di lire 60.
29. Rivendita n. 8 in Terni, assegnata per leve al magazzino di Terni, del presunto reddito lordo di lire 471 01.
30. Rivendita n. 2 in Piedipaterno, frazione del comune di Valle di Nera, assegnata per le leve al magazzino di Spoleto, del presunto reddito lordo di lire 78 31.
31. Rivendita n. 2, di nuova istituzione, in Ponte Cane, frazione del comune di Fratta Todina, assegnata per le leve al magazzino di Todi, del presunto reddito lordo di lire 30.
32. Rivendita n. 42 in Monte L'Abate, frazione del comune di Perugia, assegnata per le leve al magazzino di Perugia, del presunto reddito lordo di lire 62 33.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Perugia, li 3 luglio 1882.

3603 L'INTENDENTE.

COMUNE DI CISTERNA DI ROMA

Ad istanza del signor Adolfo Cogliati, collettore dell'Esattoria comunale di Cisterna, si fa pubblicamente noto che nel giorno 2 agosto 1882, alle ore nove antimeridiane, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento, nei giorni 9 e 17 detto mese e detto anno, alla stessa ora, avranno luogo, nell'ufficio e davanti al pretore di Velletri, le subaste sottoindicate:

1. A danno della Confraternita dei Battenti di San Giovanni in Santa Maria in Sermoneta — Terreno seminativo, in vocabolo Sferra Cavallo e Ponte Due Luci, confinanti fosso da due lati, Antonnicola Alessandro e duca Caetani, est. 13 54, sez. 7ª, part. 295 e 296, reddito catastale di lire 19 88.

2. A danno di Cassoni Augusto fu Angelo — Terreno seminativo, in vocabolo Sferra Cavallo, confinanti strada e De Marchis Armellini, est. 1 36, sez. 7ª, part. 169, reddito catastale di lire 24 07.

3. A danno di De Santis Giuseppe fu Luigi — Terreno seminativo, in vocabolo Valle Cavallo, confinanti fosso, Polverosi Camillo e De Santis Teresa fu Agostino, est. 12 72, sez. 7ª, part. 279, reddito catastale di lire 20 99.

4. A danno dell'Arcipretura e Parrocchia di Santa Maria in Sermoneta, goduta da Saluzzi D. Giacinto — Terreno seminativo, in vocabolo Quado Largo, Nocicchia, Le Frecciale di Ninfa, confinanti fosso, Redina, Gabrielli Flaviano, ex-Convento di San Nicola, De Marchis Armellini e Demanio dello Stato, est. 43 07, sez. 7ª, part. 234, 297, 304, reddito catastale di lire 64 38.

5. A danno di Gattamela Giuseppe fu Domenico — Terreno seminativo in vocabolo Valle Cavallo, confinanti fosso, Polverosi Camillo e Stampiglia Pacifico, est. 3 36, sez. 7ª, part. 275 e 276, reddito catastale di lire 8 80.

6. A danno di Carpineti Giovanni e Giacinta fu Giuseppe — Terreno seminativo, in vocabolo Strada Romana, confinanti duca Caetani, Confraternita del Rosario e De Marchis Armellini, est. 1 36, sez. 8ª, part. 17, reddito catastale di lire 55 21.

7. A danno di De Santis Luigi fu Pietrosante — Terreno seminativo, in vocabolo Valle Cavallo, confinanti fosso, Demanio Nazionale e Neri Giuseppe fu Angelo, est. 26 20, sez. 7ª, part. 125, reddito catastale di lire 43 23.

I suddetti immobili sono tutti situati nel territorio di Cisterna.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte dovranno essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

Il deliberatario dovrà sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese dell'asta, di registro e contrattuali.

Cisterna, 5 luglio 1882.

3729 *Il Collettore*: A. COGLIATI.

COMUNE DI RIETI

AVVISO D'ASTA per taglio di piante.

Dovendosi procedere al taglio di piante nei boschi comunali di Moggio, frazione di Rieti, nelle contrade Macchiole ed Acqua del Passo, secondo il verbale di martellatura e di apprezzamento fatto dall'ufficio forestale, si fa manifesto che al mezzodì del giorno 22 luglio corrente, in questa residenza comunale, si darà luogo al primo esperimento d'asta con accensione di candele, in aumento al prezzo di lire quindicimila.

Si riterrà deserta l'asta se i concorrenti non saranno almeno nel numero di due.

Ogni offerente dovrà esibire una dichiarazione scritta d'idonea sicurtà solidale ed una fede di deposito del cassiere comunale per lire mille a garanzia delle spese d'asta e contratto, le quali sono a tutto carico del deliberatario.

Il verbale di martellata e di apprezzamento ed il capitolato sono visibili presso quest'ufficio comunale.

Il termine utile per presentare offerte di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è fissato sino al mezzodì del giorno sette agosto prossimo.

Rieti, li 7 luglio 1882.

Il Sindaco: CESARE BLASETTI.

3713 *Il Segretario capo*: G. AMALFITANO.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Bonetto Anna Maria vedova Marchisio, di Ussolo, circondario di Cuneo, ammessa al beneficio dei poveri per decreto della Commissione appo il Tribunale civile di Cuneo, in data 19 luglio scorso anno, ottenne dal Tribunale suddetto sentenza in data 26 scorso aprile con cui fu dichiarata l'assenza di Bonetto Giovanni fu Giorgio, di Ussolo, per cui si rende la stessa di pubblica ragione in obbedienza del disposto della legge e pella decorrenza dei termini prescritti.

Cuneo, 5 luglio 1882.

3700 C. LEVESI proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

La signora Teresa Gilardi, vedova del notaio Stefano Ciusano, residente a Chieri, quale legittima amministratrice della propria figlia minore Erminia Ciusano, ha presentato alla cancelleria del Tribunale civile di Torino domanda di svincolo del certificato numero 139332, intestato a detto di lei marito, della rendita di lire cento, dall'ipoteca a cui venne sottoposto per la malleveria del notariato che esercìva alla residenza di Riva,

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

AVVISO D'ASTA per la nomina del ricevitore delle imposte dirette della provincia di Alessandria.

In eseguimento della deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria del 30 marzo ultimo scorso, stata approvata dal Ministero delle Finanze con dispaccio del 14 andante mese, n. 29865;3558,

Si rende noto al pubblico:

Che nel giorno di venerdì 11 agosto p. v., alle ore 10 antimeridiane, in Alessandria, nel palazzo della Provincia, alla presenza del presidente della Deputazione provinciale, e coll'assistenza di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ad un pubblico incanto, col metodo di estinzione di candela vergine, secondo le norme dettate dall'art. 94 del regolamento sulla Contabilità dello Stato, per l'appalto della Ricevitoria provinciale per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1883 a tutto dicembre dell'anno 1887;

Che il ricevitore provinciale assume gli obblighi portati dalle leggi del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2a), e 2 aprile 1882, n. 674 (serie 3a); dal regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (serie 3a); dal R. decreto del 14 maggio 1882, n. 740 (serie 3a); dai capitoli normali approvati dal Ministro delle Finanze con decreto del 14 maggio 1882, n. 739 (serie 3a); sotto l'osservanza inoltre della tabella per le spese d'esecuzione approvata con decreto Ministeriale 18 maggio 1882, e del R. decreto 8 giugno 1882, n. 813;

Che l'aggio da corrispondersi al ricevitore provinciale, e sul quale sarà aperta l'asta, è stabilito nella somma di centesimi 18 per ogni cento lire di riscossione;

Che i concorrenti all'appalto per essere ammessi ad offrire all'asta dovranno, a garanzia della loro offerta, depositare nella Tesoreria provinciale governativa, in denaro od in rendita pubblica dello Stato al portatore (calcolata in ragione di lire 89 60 per ogni cinque lire, giusta il listino inserito nel n. 150 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*) la somma di lire 195,993, corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni, che si calcolano approssimativamente nella somma di lire 9,799,638 17;

Che i titoli del Debito Pubblico al portatore offerti in deposito devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate;

Che di questo deposito dovrà farsi constare mediante presentazione alla segreteria provinciale della quietanza della Tesoreria;

Che il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto; gli altri saranno restituiti appena finita l'asta;

Che nei 30 giorni da quello in cui sarà notificata l'approvazione il ricevitore, a pena di soggiacere agli effetti commisati dall'art. 1 dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3a), dovrà presentare la cauzione definitiva di lire 1,540,700 in beni stabili o in rendita del Debito Pubblico dello Stato, a termini e nei modi designati dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2a), e dagli articoli 23, 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3a);

Che la Deputazione provinciale nella sua seduta del 27 marzo ultimo ha determinato che l'Amministrazione provinciale mantiene un suo cassiere speciale per il quinquennio d'appalto della Ricevitoria provinciale, e nella seduta del 22 giugno ha deliberato di non stabilire capitoli speciali pel conferimento della Ricevitoria;

Che le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si farà all'atto dell'aggiudicazione, e dovrà essere accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge sulla riscossione;

Che tutte le altre condizioni generali comprese nelle leggi, decreti, regolamenti e capitoli normali sono visibili alla segreteria della Deputazione;

Che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per l'indennità di missione al delegato governativo, e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta;

Che l'aggiudicatario rimane obbligato dal fatto stesso dell'aggiudicazione, la quale è fatta dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministero Finanze.

Alessandria, 28 giugno 1882.

Il Presidente: AMOUR.

3661 *Il Segretario capo*: TONOLI.

NB. — *Art.* 94 *del regolamento sulla Contabilità dello Stato.*

Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta, e si proseguirà ad accenderne delle altre fino a che si hanno offerte.

Quando una delle candele accese, dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e non vi sia stato altereo fra gli astanti od altro avvenimento casuale che abbia interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente.

Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale da determinarsi nello avviso d'asta, o da chi vi presiede, all'atto dell'apertura della medesima.

REGIA PREFETTURA
della provincia del Secondo Abruzzo Ulteriore

Dovendosi procedere all'aggiudicazione, dietro esperimento d'asta, dell'esercizio della Ricevitoria provinciale, per il quinquennio 1883-1887, ai termini della legge 20 aprile 1871, n. 192, modificata con le altre del 30 dicembre 1876, numero 3591 (Serie 2a), e del 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3a); e del regolamento approvato con Regio decreto del 14 maggio 1882, num. 738 (Serie 3a); ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale di Aquila del 20 marzo 1882, si pubblica il seguente

Avviso d'Asta.

1. La mattina del dì 31 luglio 1882, a ore 12 meridiane precise, nella sala delle adunanze nella Prefettura di Aquila, avrà luogo, sotto la presidenza del prefetto, assistito dalla Deputazione provinciale, coll'intervento di un delegato governativo, l'esperimento dell'asta col metodo della candela vergine per il concorso all'esercizio della Ricevitoria provinciale di Aquila pel quinquennio dal 1° gennaio 1883 a tutto dicembre 1887.

2. Il concorso sarà vinto da quello fra i concorrenti che farà il maggiore ribasso, con avvertenza che il ribasso non può essere inferiore a un centesimo di lira.

3. Gli oneri, i diritti e i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, modificata con le altre del 30 dicembre 1876, numero 3591 (Serie 2a), e del 2 aprile 1882, numero 674 (Serie 3a); e regolamento approvato col Regio decreto 14 maggio 1882, numero 738 (Serie 3a), e tabella delle spese per gli atti esecutivi, approvata col Ministeriale decreto 18 maggio 1882.

I capitoli normali per l'esercizio della Ricevitoria sono quelli approvati col decreto Ministeriale del 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3a); e le norme per la riscossione della tassa di macinazione, quelle approvate col R. decreto 4 maggio detto anno, n. 740 (Serie 3a), modificato dal Regio decreto 8 giugno 1882, num. 813.

Il tutto ostensibile nelle segreterie della Prefettura e dell'Intendenza di finanza di Aquila.

4. Il ricevitore non avrà da esigere alcuna rendita patrimoniale della provincia, nè da assumere le funzioni gratuite di cassiere provinciale, nè da osservare capitoli speciali aggiunti, e ciò per deliberazioni della Deputazione provinciale, adottate nella seduta del 15 marzo 1882.

5. Il massimo dell'aggio da corrispondersi al ricevitore, e sul quale dovranno aver luogo le offerte in ribasso come sopra, sarà di centesimi 49 per ogni 100 lire di versamenti, così avendo deliberato il Consiglio provinciale e approvato il Ministero, il primo colla deliberazione presa nella seduta straordinaria del 20 marzo 1882, il secondo col dispaccio del 14 giugno 1882, n. 29967-3560.

6. Il ricevitore dovrà prestare, nei modi e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento, una cauzione di lire 529,100.

7. Non possono concorrere all'asta le persone che si trovano in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge del 20 aprile 1871.

8. I concorrenti non saranno ammessi al concorso se non depositeranno in contanti o in rendita pubblica dello Stato, al prezzo di Borsa desunto dal listino inscritto nel numero della *Gazzetta Ufficiale* più prossimo al giorno dell'incanto, la somma di lire 69.400, corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni, calcolate approssimativamente in lire 3,445,448 82 (Art. 7 legge 20 aprile 1871).

Un tale deposito dovrà risultare dalla presentazione di una regolare ricevuta di detta somma rilasciata dalla Cassa della Tesoreria governativa, come dal combinato dell'art. 7 della legge, e art. 10 del regolamento.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito dovranno avere unite le cedole semestrali non maturate; non sono ammessi i certificati di rendita nominativa (Art. 11 regolamento 14 maggio 1882).

9. L'aggiudicazione dell'esercizio della Ricevitoria sarà fatta dalla Deputazione provinciale a colui che avrà offerto il maggior ribasso sul massimo dell'aggio stabilito, ma non diverrà definitiva se non dopo che l'avrà approvata il Ministero delle Finanze (Art. 77 della legge).

10. I depositi per cauzione dell'asta saranno restituiti appena avvenuta l'aggiudicazione, meno quello appartenente all'aggiudicatario (Art. 16 del regolamento).

11. Tutte le spese relative all'asta, comprese quelle per le indennità al delegato governativo, quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione degli avvisi, alla prestazione della cauzione e al contratto, sono a carico del ricevitore (Art. 20 e 79 della legge), tenuto conto delle esenzioni stabilite dall'art. 99 della legge stessa.

12. Finalmente le offerte che si facessero per persona nominata dovranno essere accompagnate da regolare ed autentico atto di procura, e quando l'offerta venga fatta per persona da nominarsi, la nomina deve aver luogo nell'atto dell'aggiudicazione, e la persona nominata deve accettare entro 24 ore, rimanendo obbligato il nominante che fece e garantì l'offerta pel caso che l'accettazione non avvenga nel termine prescritto e pel caso che la persona nominata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge.

Dalla Prefettura di Aquila, il 1° luglio 1882.

3674 *Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale*: PACCES.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.